

Quaderni di  **C.R.S.T.**

Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo

Direttore Ranieri Razzante

Fabio Giannini

Terrorismo internazionale

Aspetti criminologici e normativi


**Pacini
Giuridica**



1. Dante Gatta, *Africa occidentale e Sabel: problematiche locali dalla valenza globale. Tra terrorismo, traffici illeciti e migrazioni*
2. Miriam Ferrara e Dante Gatta, *Lineamenti di counter-terrorism comparato*
3. Alessandro Lentini, *Selected Issues in Counter-terrorism: special investigative techniques and the international judicial cooperation Focus on the European Union*
4. Michele Turzi, *The effects of Private Military and Security Companies on local populations in Afghanistan*
5. Ilaria Stivala, *Hezbollah: un modello di resistenza islamica multidimensionale*
6. Alessandro Anselmi, *Onion routing, cripto-valute e crimine organizzato*
7. Fabio Giannini, *La mafia e gli aspetti criminologici*
8. Giuseppe Lana, *Si Vis Pacem Para Ludum. Ping Pong Diplomacy: When Sport Breaks Walls*
9. Costanza Pestarino, *Permanent Structured Cooperation (PESCO). Opportunities and Risks for the Italian military Sector*
10. Fabio Giannini, *Terrorismo internazionale. Aspetti criminologici e normativi*

© Copyright 2020 by Pacini Editore Srl

Realizzazione editoriale



Via A. Gherardesca
56121 Pisa

Responsabile di redazione
Gloria Giacomelli

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume /fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

*“La democrazia è necessaria per la pace e
per minare le forze del terrorismo”*

BENAZIR BHUTTO

Indice

Presentazione	p. 2
Capitolo I - La terminologia nel terrorismo	p. 4
Capitolo II - Strumenti normativi europei di lotta e repressione al terrorismo Internazionale	p. 7
1. Le origini e l'evoluzione della normativa internazionale sul terrorismo.....	p. 7
2. La legislazione italiana tra riforma e prevenzione sul terrorismo.....	p.12
3. L'istituzionalizzazione della Procura antiterrorismo: nuove prospettive Europee.....	p.17
Capitolo III - Il fenomeno della radicalizzazione e del proselitismo: analisi evolutiva e Criminologica	p.23
1. Gli approcci teorici.....	p.23
2. Livelli di allarme: modello dell'Amministrazione penitenziaria francese.....	p.29
3. Indicatori di radicalizzazione.....	p.31
4. Profiling dell'estremista violento.....	p.34
5. Osservazione del fenomeno nel contesto penitenziario.....	p.37
Capitolo IV - Finanziamento al terrorismo internazionale	p.43
1. Strumenti di finanziamento.....	p.43
2. Paradisi fiscali.....	p.47
3. Strumenti di contrasto.....	p.50
Capitolo V- I riflessi sulla società civile e diritti umanitari	p.52
1. La garanzia dei diritti delle vittime: rappresentanza processuale e il risarcimento economico.....	p.52
2. L'innovazione e la sostenibilità dei diritti umani nell'antiterrorismo internazionale.....	p.55
3. La tutela delle vittime di reato nella normativa europea.....	p.59
Conclusioni	p.63
Bibliografia	p.65

Il terrorismo si è imposto tra le paure dell'opinione pubblica occidentale a seguito dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 Settembre del 2001. Sono trascorsi quasi venti anni, venti anni nei quali il paradigma dell'azione terroristica, pur profondamente mutato nei suoi artefici, nelle sue modalità operative e negli strumenti di repressione sul piano della legalità statale e internazionale, è rimasto per molto tempo quello dell'attentato spettacolare, di impatto, compiuto col coinvolgimento di risorse strategiche copiose, amministrate e rette da un vertice geograficamente distante dal luogo dello scelus. Nonostante attacchi di diverso segno si fossero già verificati a Londra e a Madrid, si può dire che l'Europa abbia finalmente dismesso una rappresentazione monodimensionale della minaccia terroristica soltanto misurandosi coi fatti luttuosi più recenti. In essi, a partire dall'attacco alla rivista satirica Charlie Hebdo, si è inevitabilmente imposto un modus agendi profondamente diverso anche dal punto di vista simbolico. Il pericolo non era più determinato da una grande organizzazione, che in qualche punto del suo disegno criminoso potesse lasciare tracce qualificate per l'operatore del diritto, bensì il timore diffuso si concretizzava ormai (e sempre più si concretizza) in fattispecie criminogene apparentemente disarticolate e disgiunte, compiute da cittadini dello Stato che viene attaccato, spesso con mezzi sostanzialmente banali quanto alla loro reperibilità pratica. Questo quadro sembra destinato a influire profondamente sulla prossima generazione e sulla sua rappresentazione comune dell'idea di pubblica sicurezza. Si attaccano i luoghi della rappresentanza politica, ma vengono prese d'assalto ancora una volta le stazioni o i posti di transito destinati al grande afflusso pubblico. Possono essere oggetto di aggressione riviste, enti o personalità discutibilmente associate a un sentire marcatamente laicista e anti-religioso, ivi compresi, però, associazioni o eventi che appartengono alla cultura popolare ben oltre le diverse ascendenze religiose (come, appunto, i concerti musicali o le manifestazioni sportive). Assalti occasionali, spesso completamente slegati dalle vecchie reti terroristiche originatesi da al-Qaida e persino dalle nuove "milizie" clandestine che si rifanno all'Islamic State, sono stati compiuti in attività commerciali ebraiche, in mercati folkloristici, (più spesso in Medio Oriente) nei pressi di edifici di culto. Il risul-

tato "politico" di questa disorganica capillarità è certamente quello di avere moltiplicato la domanda di sicurezza in direzioni che il potere legislativo ha pur intuito, ma perseguito a risultati alterni. Nei diversi Stati europei sono aumentate le disposizioni di diritto speciale contro il terrorismo (l'Italia è uno dei Paesi dove la produzione normativa è stata più intensa e, però, meno sistematica) e i settori di intervento individuati sono stati sufficientemente numerosi da corrispondere realmente alla natura indistinta e spesso imprevedibile della minaccia terroristica. Ci si è posti, ad esempio, il problema di reprimere la propaganda attraverso i mezzi di comunicazione digitale, nonostante questi ultimi siano largamente utilizzati da tutti i cittadini, perciò sensibili a troppo stringenti limitazioni (invero, non sempre opportune all'atto pratico). Si è cercato, inoltre, di dipanare il bandolo del finanziamento estero alle azioni terroristiche. In via amministrativa, si producono misure tampone in occasione di eventi particolari che parcellizzano l'azione repressiva e quella preventiva nel tentativo di "marcare" più incisivamente le organizzazioni fondamentaliste. I risultati, tuttavia, sono ancora modesti sul piano giudiziario, oltre che quasi ininfluenti nell'ottica dell'opinione pubblica. In base a tutto questo quadro, con il presente testo si cerca di approfondire la conoscenza delle minacce terroristiche nonché gli effetti sulla normativa internazionale, interrogandoci se le attività che vediamo in atto ci rendono effettivamente sicuri.

Capitolo I

La terminologia nel terrorismo

Per comprendere alcune terminologie collegate alla parola terrorismo, bisogna definire cosa significa: «tecnicamente si indica una forma di azione ideologica condotta con metodi criminali, atti a colpire gruppi di diversa entità o loro esponenti di rilievo, contrassegnati da ideologie politiche, fedi religiose o perché detentori di una forma di potere non condivisa dai terroristi. Essi agiscono con azioni violente che si avvalgono di attentati, sequestri, omicidi e stragi.

Il terrorismo inoltre è un:

- Fenomeno antico;
- Fenomeno in continua evoluzione;
- Fenomeno intrinsecamente complesso e articolato;
- Fenomeno di difficile interpretazione.

Soprattutto, sotteso al concetto di terrorismo vi è quello di lotta non convenzionale, o guerra asimmetrica, intesa come conflitto ad armi impari in cui una delle parti in causa è costretta a difendersi da un nemico invisibile, trovandosi dunque in una condizione di palese svantaggio.

Sebbene in epoca contemporanea vi siano state numerose manifestazioni terroristiche, il terrorismo è divenuto il motore di un cambiamento nella percezione comune di (in)sicurezza che ha interessato l'intera umanità, captando dai mass media alcune terminologie affiancate a tale fenomeno, tipo:

- **Al-Qaida**: è un movimento islamista sunnita paramilitare terroristico nato nel 1988 durante la Guerra in Afghanistan, fautore di ideali riconducibili al fondamentalismo islamico più oltranzista, impegnato in modo militante nell'organizzazione e nell'esecuzione di violente azioni ostili, sia nei confronti dei vari regimi islamici filo-occidentali definiti munāfiqūn (ipocriti), sia del mondo occidentale, definito sommariamente kufr (infedele);

- **Isis**: è il nome che si è dato un'organizzazione jihadista salafita attiva in Siria e Iraq, dove fino al 2017 controllava militarmente un ampio territorio. All'inizio si definiva sui media Isil (Stato Islamico dell'Iraq e del Levante), poi Isis (Stato Islamico dell'Iraq e Siria), ora IS cioè Stato Islamico. Il suo capo, Abu Bakr al-Baghdadi, nel giugno 2014 ha proclamato la nascita di un califfato nei territori caduti sotto il suo controllo in un'area compresa tra la Siria nord-orientale e l'Iraq occidentale. Molti leader del mondo islamico hanno sostenuto l'illegittimità della proclamazio-

ne e il contrasto dell'ideologia del gruppo con la dottrina religiosa. Cos'è questo califfato? Il califfato è un'istituzione classica dell'Islam. Letteralmente il termine califfo (khalīfa) indica colui che succede a Maometto nella guida della comunità islamica per “salvaguardare la religione e gestire gli affari terreni”. Lo Stato Islamico non è mai stato un affiliato di Al-Qaida anche se al momento della sua costituzione in Iraq (2006) Al-Qaida ne ha sostenuto le attività. È stata la guerra in Siria a spezzare la loro alleanza, tanto che oggi sono due soggetti concorrenti. Lo Stato Islamico punta all'istituzione immediata di un'entità politica in cui si applichi la sharia¹ e vengano eliminate tutte le forme di Islam che divergono dalla sua visione rigorista. I sostenitori di Al-Qaida pensano invece a un'istituzione più graduale del califfato. Inoltre, mentre Al-Qaida ha agito e agisce soprattutto a livello globale con operazioni terroristiche spettacolari anche in Occidente (tra tutte la distruzione delle torri gemelle) e la creazione di molti fronti locali, lo Stato Islamico punta invece a concentrare gli sforzi sull'istituzione di uno Stato dotato di una propria capacità di espansione. Come in ogni altro sistema di diritto, l'interpretazione della sharia varia molto da un erudito all'altro. L'integrazione della legge islamica, in interpretazioni diverse, nell'ordine politico ha caratterizzato numerosi programmi islamisti riformisti. Certi gruppi terroristici cercano di imporre la loro applicazione rigida della sharia, e di cambiare così da cima a fondo l'ordine politico esistente.

- **Jihad**: è un termine nel linguaggio dell'Islam che connota un ampio spettro di significati dalla lotta interiore spirituale per raggiungere una perfetta fede fino alla guerra santa. Letteralmente significa "sforzo", individua lo slancio per raggiungere un dato obiettivo e può fare riferimento allo sforzo spirituale del singolo individuo per migliorare sé stesso. Nella dottrina islamica indica tanto lo sforzo di miglioramento del credente (il «jihad superiore»), soprattutto intellettuale, rivolto per esempio allo studio e alla comprensione dei testi sacri o del diritto, quanto la guerra condotta «per la causa di Dio», ossia per l'espansione dell'Islam al di fuori dei confini del mondo musulmano (il «jihad inferiore»). Nel mondo occidentale però il termine jihad è stato prevalentemente interpretato come la guerra santa contro gli infedeli, lo strumento armato per la diffusione dell'Islam. L'emergenza terroristica di matrice islamica ripropone la questione del temperamento tra l'esigenza di sicurezza e la tutela dei diritti di libertà, in specie di libertà religiosa. La minaccia terroristica ha messo, infatti, a repentaglio la vita e l'essenza degli ordinamenti democratici, che non

Terrorismo Internazionale: aspetti criminologici e normativi

¹ La sharia è il sistema globale della legge islamica, basato sul Corano e sulle parole e pratiche del profeta Maometto, che regola sia la vita pubblica che privata dei Musulmani. Essa comprende numerosi aspetti della vita familiare, politica ed economica, dell'attività delle banche, degli affari e dei contratti, ed anche delle questioni sociali. Essa stabilisce i cinque pilastri dell'Islam (doveri fondamentali del credente): la professione di fede, il digiuno, il pellegrinaggio, l'elemosina e la preghiera (cinque volte al giorno).

possono mostrare alcuna accondiscendenza nei confronti di chi, in forza della propria asserita appartenenza religiosa e identità personale, attenti alla democrazia e alla sicurezza nazionale. Il radicalismo religioso più intransigente vive, in effetti, il confronto con gli ordinamenti occidentali sul piano dello “scontro frontale”, attraverso un uso strumentale dei testi sacri che giustifichi atti lesivi dei diritti fondamentali altrui, oltre che la sicurezza dell’intera comunità. Tuttavia, è errato e stigmatizzante parlare sic et simpliciter di terrorismo islamista o jihadista, atteso che, per la maggioranza dei musulmani, il jihad è lo “sforzo estremo” dell’individuo per aiutare sé e gli altri a “conoscere la propria essenza” e “non un equivalente preciso di guerra”, nonostante poi esso finisca con l’essere interpretato come fanatismo religioso di tipo militante, che faccia uso di violenza indiscriminata nei confronti della popolazione inerme, oltre che di Stati e istituzioni, finanche mediante l’utilizzo di martiri suicidi. Anche la giurisprudenza nazionale rinnega qualsivoglia cieca equiparazione tra integralismo islamico e terrorismo di matrice islamica e, tuttavia, evidenzia come il sostrato ideologico-religioso, sommandosi al programma criminoso che si propone il compimento di atti di violenza intesi a terrorizzare, lo rende ancora più pericoloso. Lungi dal ricondurre tout court l’esplosione del terrorismo allo scontro di civiltà e dall’individuare la matrice esclusiva nel fenomeno religioso, occorre discernere tra “radicalizzazione dell’islamismo” e “islamizzazione della radicalità”, onde comprendere che si tratta piuttosto di una “guerra ideologica, in cui, accanto alla religione, c’è una volontà di rivalsa contro la civiltà occidentale odierna, in tutti i suoi aspetti, economico-post-coloniali”. Il fenomeno impone altresì una rinnovata riflessione sulla necessità di accompagnare alle norme di carattere meramente sanzionatorio e alle più lungimiranti forme di intelligence che, seppure integranti strumenti necessari, non offrono da sé soli una soluzione strutturale alle contraddizioni sociali e culturali insite nelle democrazie pluralistiche la diffusione di un paradigma inedito, che contempi interventi di carattere preventivo, anche a carattere educativo e formativo, al fine di promuovere l’integrazione interculturale e interreligiosa.

Capitolo II

Strumenti normativi europei di lotta e repressione al terrorismo internazionale

1. Le origini e l'evoluzione della normativa internazionale sul terrorismo

La necessità di affrontare il terrorismo nella sua complessità e globalità si manifestò nell'ambito della Società delle Nazioni quando l'attentato di Marsiglia del 1934², pose in evidenza, in modo paradigmatico, gli elementi che rendono la natura dell'atto terroristico 'transnazionale'. Il consiglio della Società delle Nazioni istituì un comitato di esperti chiamato a rispondere ai due nodi principali della questione, riguardanti, rispettivamente, la definizione dell'atto terroristico e la sua repressione a livello internazionale: per la soluzione di questi gli Stati e le organizzazioni internazionali hanno fatto ricorso principalmente allo strumento convenzionale, che si declina diversamente a seconda della prospettiva di osservazione. Per quanto riguarda la definizione dell'atto terroristico, questa ruota intorno alla natura specifica della finalità per cui tale atto viene commesso. Ciò si ricollega ad un primo approccio, anche detto settoriale, a cui sono riconducibili quelle convenzioni internazionali che, eludendo ogni riferimento alle finalità, identificano l'atto terroristico prendendo le mosse dalle modalità operative di manifestazione. Sul versante diametralmente opposto si colloca un approccio, definito globale, nel quale rientrano quelle convenzioni che privilegiano lo scopo dell'atto piuttosto che le sue manifestazioni esteriori: questa la ragione della scarsa diffusione di tale tipologia di trattati³. Per quanto riguarda le forme di repressione del terrorismo internazionale le fonti, di natura convenzionale, fanno ricorso allo schema fondato sul principio *aut dedere aut iudicare*, anche se non sono mancati tentativi volti ad affidare i presunti autori di atti terroristici ad un giudice internazionale. In anni più recenti, la funzione repressiva è stata fatta oggetto dell'attività delle organizzazioni internazionali, i cui organi statutari hanno rivisitato alcune delle proprie competenze al fine di improntarle alla lotta contro il terrorismo. Da non lasciare sottaciuto è, inevitabilmente, il rapporto che lega la repressione del terrorismo internazionale alla tutela dei diritti umani imposta dal diritto internazionale generale e da norme convenzionali. La Convenzione di Gi-

2 Attentato nel quale trovarono la morte il re Alessandro di Jugoslavia e il ministro degli esteri Barthou, assassinati da un suddito appartenente alla minoranza croata, i cui complici fuggirono in Italia. A.F. Panzera, *Terrorismo (diritto internazionale)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XLIV, 1992, p. 1.

3 Le convenzioni settoriali tendono a coincidere con quelle elaborate nell'ambito delle Nazioni Unite, caratterizzandosi per la loro vocazione universale; per contro le convenzioni globali nascono soprattutto nelle organizzazioni regionali. La spiegazione di tale apparente contraddittorietà è da ricercarsi nel fatto che a livello regionale si dissolve il disaccordo sull'elemento finalistico, ragione che, invece, costringe gli Stati a livello universale a ricorrere ad un metodo empirico. F. Cherubini, *Terrorismo (diritto internazionale)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali V*, 2012, pp. 4 ss.

nevra per la repressione e prevenzione del terrorismo, adottata nell'ambito della Società delle Nazioni nel 1937, non entrò mai in vigore⁴. Analizzando, in primis, il profilo repressivo, la nozione di terrorismo si ricava dall'interazione tra una definizione a carattere generale ed astratto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ed un elenco di fattispecie, contenute all'articolo 2, suscettibili di essere qualificate come “atti di terrorismo” qualora, ai sensi dello stesso art.1, par.2, consistano in «fatti criminosi diretti contro uno Stato allo scopo di provocare il terrore in persone determinate, gruppi di persone o nel pubblico in genere». I reati di terrorismo così elencati avrebbero dovuto costituire, a norma del diritto di Ginevra, automaticamente casi di estradizione. Solo con la fine della guerra fredda l'Assemblea Generale è riuscita a superare le divergenze in ordine alla collocazione del diritto all'autodeterminazione dei popoli. Simile opera, però, non è destinata ad avere lunga vita. In questa direzione, gli eventi dell'11 settembre 2001 sono andati ad incidere sulla strategia della Comunità internazionale, determinandone una nuova battuta d'arresto. Nel 1996 con la Risoluzione n. 51/210 fu istituito un apposito Comitato i cui lavori terminarono, ai sensi della relazione finale, nella elaborazione di tre atti distinti⁵, il cui mandato, a partire dal 2001, fu gravato della progettazione di una Convenzione globale contro il terrorismo: questa avrebbe dovuto fornire una definizione generale e astratta dei reati terroristici, suscettibile di estendersi a tutti i casi non contemplati dalle convenzioni settoriali nonché l'inidoneità di queste ultime a fornire una definizione generale di terrorismo e altresì la convinzione che la lotta al fenomeno sia resa più efficace proprio dall'assenza di uno specifico concetto giuridico. Nel 2006, nell'ambito dell'Assemblea Generale, con la risoluzione n. 60/288 è stata predisposta la Strategia globale contro il terrorismo nell'intento di rafforzare la collaborazione ad ogni livello nella lotta al terrorismo. Tale strategia ha stabilito un Piano d'azione che prevede quattro sezioni in cui gli Stati hanno assunto l'impegno ad adottare le misure necessarie per prevenire e reprimere il terrorismo; per contribuire alla capacità degli Stati di prevenire e reprimere il terrorismo; per rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite; per garantire il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto come base fondamentale della

4 Le ragioni del fallimento sono da ricercarsi non solo, dal punto di vista storico, nelle difficili relazioni internazionali conseguenti allo scoppio della seconda guerra mondiale, ma anche nella nozione fin troppo vasta di terrorismo in esse enunciata. Questa conserva, tuttavia, valore storico, rappresentando il primo esempio di accordo multilaterale sul terrorismo. A. Gioia, *Terrorismo internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, in *Rivista di dir. int.*, vol. LXXXVII, 2004, pp. 9-10.

5 Rispettivamente: la Convenzione per la repressione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivo del 1997, la Convenzione per la repressione del finanziamento al terrorismo del 1999 ed infine la Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare del 2005. G. Grasso, *Il contributo degli strumenti giuridici internazionali alla lotta contro la criminalità organizzata ed il terrorismo in Italia*, in V. Di Cataldo – V. Patanè, *Temi di ricerca per la tutela dei diritti umani*, Torino, 2010; pp. 19 ss.

lotta al terrorismo. La piena consapevolezza degli ostacoli sorti in seno alle Nazioni Unite in ordine all'elaborazione di una convenzione internazionale, da ricondursi all'eccessiva ampiezza dell'organizzazione e alla mancanza di omogeneità della compagine nazionale, portarono a ripiegare verso un obiettivo meno ambizioso e più facilmente realizzabile: elaborare una Convenzione Europea sul terrorismo. Il procedimento di elaborazione prese avvio nell'ottobre 1972, quando nell'ambito del Consiglio d'Europa, la Commissione per le questioni politiche presentò all'Assemblea consultiva un progetto di raccomandazione, la quale oltre a sancire una ferrea condanna di tutti gli atti di terrorismo e a sottolineare la necessità di una stretta collaborazione tra gli Stati membri, invitava il Comitato dei Ministri ad impedire che gli Stati utilizzassero missioni diplomatiche per la preparazione o la copertura di atti di terrorismo. Pur lodevole nei fini, tale raccomandazione non sortì l'effetto sperato; cosicchè l'Assemblea esortò il Comitato ad elaborarne una nuova, a seguito della quale fu adottata una risoluzione contenente i principi che avrebbero costituito il sostrato dell'Accordo di Strasburgo. A partire da questo impulso, fu conferito durante il Consiglio d'Europa di Obernai, nel Maggio 1975, ad un Comitato di esperti il compito di studiare i problemi posti dalle nuove forme di violenza terroristica: in tempi brevi fu elaborato il testo della Convenzione di Strasburgo. L'accordo individua nell'estradizione l'unico strumento per evitare l'impunità dei "terroristi", adottando il criterio dell'esclusione, obbligatoria o facoltativa, della qualificazione politica per i crimini di matrice terroristica in essa indicati. I principi in essa contenuti, escludendo l'estradizione, generarono un completo mutamento di prospettiva: determinanti, in tal senso, l'accresciuto clima di reciproca fiducia tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e l'escalation della violenza dei crimini terroristici.. Per ciò che concerne l'ambito soggettivo di applicazione, la Convenzione di Strasburgo, in ossequio ad un rigido criterio biunivoco è aperta alla ratifica per i soli membri del Consiglio d'Europa e la partecipazione a questo è condizione imprescindibile per la sua applicazione. Per giungere ad una risposta più attuale all'annosa questione⁶, sarà necessario attendere il 1992, quando venne sottoscritto a Maastricht, il Tratto sull'Unione Europea. La cooperazione giudiziaria in materia penale riceve istituzionalizzazione con la creazione del Terzo Pilastro in materia di giustizia e affari interni, il che fornisce lo spiraglio per l'apertura di una nuova fase nell'ambito dell'Unione Europea: la cooperazio-

⁶ Solo con l'adozione dell'Atto Unico Europeo del 1986, la cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri fu inserita nel quadro della cd. Cooperazione politica europea (CPE) e venne funzionalmente collegata alla graduale realizzazione, entro il 1992, di un mercato unico caratterizzato da "uno spazio interno senza frontiere" per consentire la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. A. Serranò, *Le armi razionali contro il terrorismo contemporaneo*, Giuffrè Editore, 2009, pp. 63 ss.

penale conosce un miglioramento sia sotto il profilo oggettivo, attraverso il perfezionamento dei meccanismi di cooperazione e la sperimentazione di importanti novità, sia sotto il profilo soggettivo. L'art. 3 del TUE ha rappresentato la base giuridica per due azioni comuni del Consiglio che hanno aperto la strada all'evoluzione realizzatasi con il Trattato siglato ad Amsterdam ed entrato in vigore nel 1999, il quale indica tra i suoi obiettivi principali quello di «conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia...». La prevenzione del terrorismo e delle attività terroristiche è, a tutti gli effetti, un obbligo spettante agli Stati membri che si concreta in due doveri: in primo luogo questi non devono permettere l'utilizzo del loro territorio per la commissione di atti contrari ai diritti di altri Stati, in secondo luogo gli Stati devono cooperare tra loro nello scambio dell'informazione pertinente in ordine alla prevenzione di atti terroristici. Il motore della cooperazione sono gli Stati: questo lo snodo centrale che porta al riconoscimento di un ruolo maggiormente significativo al Parlamento Europeo e ad attribuire, ai sensi dell'art. 18, al Segretario Generale del Consiglio le funzioni di Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune. Possiamo dunque concludere che ad Amsterdam la difesa comune è stata considerata “obiettivo finale” di una politica di sicurezza da definire progressivamente, una possibilità piuttosto che un obbligo realizzabile solo tramite una decisione del Consiglio europeo. La prevenzione e la lotta alla criminalità in tale occasione fu fissata come perseguibile, non solo attraverso la classica cooperazione intergovernativa ma soprattutto tramite un'azione di “armonizzazione legislativa della fattispecie incriminatrici e delle sanzioni”. Nel corso del Consiglio europeo del 2004, in risposta agli attentati di Madrid, i capi di Stato e di Governo adottarono il piano d'azione per la cooperazione giudiziaria, doganale e di polizia per il periodo 2005-2009. L'attribuzione di un'impronta spiccatamente garantista al programma è riconducibile alla previsione del rafforzamento della sicurezza internazionale attraverso la prevenzione e la soppressione del terrorismo in primis, a cui si aggiunge il controllo delle frontiere esterne e la garanzia della sicurezza interna⁷. Un'altra capitale europea entrò nel mirino degli attacchi terroristici a pochi mesi dall'adozione del programma dell'Aia: nel luglio 2005 fu colpita la rete del trasporto pubblico di Londra. La risposta europea si materializzò nella Dichiarazione sulla lotta al terrorismo

⁷ La lotta al terrorismo viene integrata attraverso l'implementazione di una serie di misure, tra le quali: la condivisione tra i servizi di intelligence delle informazioni, la garanzia della continuità della sorveglianza di persone e merci, la piena attuazione della Dichiarazione del Consiglio europeo del 2004 e del piano d'azione per la lotta al terrorismo, il riconoscimento di un ruolo centrale al coordinatore antiterrorismo dell'UE. Tra le principali innovazioni emergono l'estensione dei servizi di sicurezza nazionali alla protezione del territorio di tutti gli Stati membri e la definizione del principio di disponibilità, posto alla base dello scambio di informazioni investigative. M. R. Marchetti, *Istituzioni europee e lotta al terrorismo*, Padova, 1986, pp. 97 ss.

dalla quale è possibile ricavare gli elementi della Strategia antiterrorismo dell'Unione europea. Dopo un'iniziale definizione di "terrorismo", la stessa passa all'individuazione di quattro obiettivi con i relativi settori di intervento: la prevenzione, la protezione, il perseguimento e la risposta. La ventata di novità che la Strategia antiterrorismo portò con sé, rendeva necessarie modifiche agli strumenti normativi tradizionali e misure di armonizzazione delle legislazioni penali, attuate dal Consiglio con l'adozione di tre decisioni-quadro nel 2008. La prima di queste decisioni-quadro 2008/615/GAI, in linea con gli obiettivi fissati nel programma dell'Aia, intendeva favorire l'adozione di mezzi rapidi ed efficaci per lo scambio di informazioni: a tal fine fu introdotto un nuovo strumento di cooperazione tra le forze di polizia, finalizzato allo scambio di dati genetici tramite il reciproco accesso agli schedari di analisi del DNA. La portata innovativa di tale decisione è arricchita da ulteriori elementi quali il conferimento del diritto, ai singoli membri, di richiedere la raccolta di dati genetici e l'istituzione di procedure automatizzate di consultazione dei profili DNA tramite accesso on line. Ottenuti i dati richiesti, nel loro utilizzo gli Stati incontravano limiti, relativi alle condizioni dell'apprensione e al loro utilizzo, dettati da esigenze di tutela dei diritti fondamentali, sì da sventare i rischi insiti in un indiscriminato profiling. La seconda decisione-quadro del 2008 la numero 841, mira al rafforzamento della lotta contro la criminalità organizzata nell'UE, trovando origine nella duplice necessità di dare completamente al contenuto della definizione di 'organizzazione terroristica'⁸, da un lato, e di ampliare l'ambito di operatività degli strumenti normativi volti alla persecuzione del reato di terrorismo, dall'altro. Al suo art.1, il documento in esame, fornisce una dettagliata definizione di 'organizzazione criminale'. È, infine, con la decisione-quadro 2008/919/GAI che si giunge all'introduzione del reato di attività preparatorie al terrorismo. Nel suo ambito di applicazione vengono inclusi sia i reati commessi intenzionalmente da persone fisiche sia la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici da parte di persone giuridiche. Ciò che più rileva del documento, rimane il suo profilo garantista: agli Stati viene rivolto, espressamente, l'invito a garantire la proporzionalità dell'incriminazione alle finalità perseguite in una società democratica. La svolta impressa alla lotta al terrorismo dagli atti del Consiglio aveva fatto tornare ad aleggiare i contenuti della "svolta costituzionale", fallita nel 2005, aprendo le porte ad un'opera di neo-codificazione realizzatasi con l'approvazione del Trattato di Lisbona. Obiettivo principe del nuovo

⁸ Una prima definizione di 'organizzazione terroristica' fu prevista dalla decisione-quadro 2002/475/GAI. Purtroppo questa peccava di settorialità e per l'eccessiva lacunosità in quanto non direttamente riconducibile ad un elenco di reati di criminalità organizzata aggiornato alle più recenti esigenze e sensibilità determinate dagli attacchi del 2004/2005. C. Di Stasio, *Lotta multilivello al terrorismo internazionale*, Giuffrè, 2010, pp. 191 ss.

Trattato era garantire ai cittadini europei una maggiore tutela dei loro interessi, nonché del diritto alla garanzia di sicurezza e giustizia in un contesto morfologicamente mutato. A tal fine la portata innovativa del testo è contenuta nella previsione di una “Nuova Europa”, ereditiera della Comunità Europea, che suggellava il superamento della struttura a pilastri prevista dal Trattato di Maastricht. È così che per innalzare il livello di democraticità si prevede un'armonizzazione delle procedure decisionali. L'entrata in vigore del nuovo Trattato ha sancito il potere, attribuito a Parlamento e Consiglio, di stabilire, mediante direttive, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nonché di adottare incentivi a sostegno dell'azione degli Stati nell'ambito della prevenzione della criminalità. È, in tal senso, possibile affermare che il Nuovo Trattato abbia posto le basi per l'avvio del processo di armonizzazione delle legislazioni statali per il contrasto al terrorismo, la cui perseguibilità presuppone la costituzione di un sistema normativo, penale e processuale integrato nell'ambito del diritto dell'Unione. La necessità di procedere all'aggiornamento degli strumenti previsti per la lotta al terrorismo emerge nelle conclusioni del Consiglio sul contrasto alla criminalità organizzata già a partire dal 2012, che si caratterizzavano per l'innovativo riferimento alla rete per la sensibilizzazione in materia di radicalizzazione RAN (Radicalisation Awareness Network)⁹. Queste le basi giuridiche che portarono la Commissione a fornire linee guida agli Stati membri al fine di prevenire e contrastare adeguatamente la radicalizzazione del terrorismo, con la Comunicazione COM (2013) 941. In questa si pone, per la prima volta, la possibilità che le attività terroristiche siano imputabili, non più in via esclusiva ad organizzazioni gerarchizzate e centralizzate, anche ad organizzazioni di gruppi o singoli individui. I cittadini europei divengono non solo vittime di attentati ma, sempre più frequentemente, artefici di episodi terroristici ideati con il supporto delle nuove tecnologie di comunicazione e dei mezzi di propaganda.

2. La legislazione italiana tra riforma e prevenzione sul terrorismo

Le fondamenta della legislazione antiterroristica debbono essere ab initio individuate nell'impianto primigenio del codice Rocco, il quale nella sua versione originaria sembrava incentrarsi perlopiù sullo schema dell'attentato e su specifiche fattispecie criminose, tra le quali una collocazione privilegiata era riservata alle «associazioni sovversive» richiamate dall'articolo 270. L'elaborazione giurisprudenziale degli anni '60 e '70 ha poi segnato il passo verso una netta assimilazione tra le figure giuridiche dell'attentato e del tentativo, secondo uno schema che, tuttavia, non trovava forma-

⁹ È una rete composta da esperti e operatori del settore provenienti da tutta Europa.

le riscontro nella ratio della norma: quest'ultima, infatti, lungi dal poter assurgere a strumento giuridico ideale per affrontare l'emergenza sociale dei c.d. "anni di piombo", era stata concepita, durante il ventennio fascista in cui ha trovato applicazione, come metodo finalizzato alla criminalizzazione dei partiti politici avversari. In quello stesso contesto storico, a fronte del generale sentimento di insicurezza cui la stagione terroristica aveva condotto, il Legislatore pervenne all'adozione di contromisure di carattere tecnico, organizzativo e giuridico, procedendo contestualmente all'adeguamento della normativa sostanziale e processuale per mezzo di una lunga serie di provvedimenti, complessivamente denominati "legislazione di emergenza". L'intervento, più precisamente, venne a dipanarsi lungo due direttrici privilegiate: da un lato, si optò per la previsione di nuove fattispecie criminose, l'inasprimento delle pene per gli autori di reati con finalità eversive e l'introduzione di nuovi strumenti operativi per le forze dell'ordine; dall'altro alla creazione di norme "premiali" per i terroristi che decidessero di dissociarsi ovvero di collaborare con gli organi inquirenti. Seguendo quest'ultima direzione sono venute a delinearsi due nuove figure soggettive: chi sceglie di collaborare con la Giustizia, meglio conosciuto come pentito, e colui che rende pubblica dichiarazione di "distacco" dalla lotta armata, designato come dissociato. Simile disciplina ha progressivamente assunto nel corso degli anni carattere generale, a fronte del progressivo affiancamento all'emergenza terroristica di altro fenomeno "eccezionale" quale la criminalità organizzata. Riassuntivamente, dunque, i pilastri dell'impianto normativo con cui l'Italia ha provveduto ad affrontare l'emergenza terroristica degli anni '70 possono essere ricondotti alle fattispecie dell'associazione sovversiva art.270 c.p., dell'associazione con finalità di terrorismo art.270-bis c.p., dell'attentato con finalità terroristiche art.280 c.p. e del sequestro di persona a scopo di terrorismo art.289-bis c.p.. Entro simile quadro di riferimento, il Legislatore si è altresì attivato per ampliare il ventaglio degli strumenti offerti alle forze di polizia per procedere a perquisizioni e fermo identificativo, con l'obiettivo di facilitarne l'azione in chiave antiterroristica. Sulla summenzionata struttura complessiva, il Legislatore degli anni 2000 è dovuto intervenire in forza dei neo-maturati contesti sociali, politici ed economici, i quali hanno prodotto inevitabili ripercussioni anche sulla fisionomia dei fenomeni terroristici. Nei decenni successivi venne a palesarsi l'inefficienza e inettitudine risolutiva dell'apparato di norme generatosi in risposta all'emergenza eversiva degli anni '70 - '80, evidentemente incapace di confrontarsi col nuovo volto del terrorismo internazionale. In questo senso, gli attentati dell'11 settembre costituiscono un naturale spartiacque non solo all'interno delle dinamiche di sicurezza che regolano il trasporto aereo e più in generale sullo stile di vita di milioni di persone ma anche relativamente all'evoluzione giuri-

dica della legislazione in materia di antiterrorismo: i provvedimenti adottati si sono inseriti in un contesto globale sulla scorta di indicazioni provenienti dalla Comunità internazionale e in primis dall'Unione Europea. Nella normativa italiana le lacune normative già evidenziate nel corso degli anni '90, sono state parzialmente colmate con la riforma del 2001¹⁰. Nello specifico la Legge 438 del 2001¹¹ ha provveduto a modificare l'art.270-bis c.p. tipizzando due nuove forme associative: quella terroristica, anche internazionale, e quella eversiva. Il nucleo essenziale della fattispecie continua a sovrapporsi al precedente: esistenza di un'associazione di un gruppo di persone tra loro collegate da una struttura idonea ad attuare la continuità del programma associativo, ovvero il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La disposizione in esame, fin dalla sua entrata in vigore, ha, però, suscitato ad opera di giurisprudenza e dottrina una fitta serie di rilievi riconducibili all'individuazione del bene giuridico tutelato, ai profili di illegittimità collegati all'anticipazione della tutela penale, nonché all'assenza di una definizione di terrorismo internazionale, lacuna, questa, che complicava non poco il ruolo dei legislatori nazionali. Tra le modifiche meritevoli di specifica menzione apportate dalla novella del 2001 si annoverano l'introduzione ex novo dell'art.270 ter c.p. relativo alla fattispecie di assistenza agli associati, nonché l'ampliamento dell'ambito operativo della scriminante di cui all'art. 51 c.p. per le attività investigative *under covered* svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria. La riforma ha contribuito, altresì, ad estendere, la possibilità di usufruire delle intercettazioni preventive in precedenza riservate ai soli delitti di mafia, nell'ambito della repressione dei reati con finalità di terrorismo e di eversione. Le scelte operate nel 2001 furono in seguito "affinate", nella consapevolezza che l'azione di contrasto al terrorismo non avrebbe potuto esaurirsi in una disciplina adottata in fase emergenziale; simile assunto si accompagnava alla stringente necessità di abbandonare una prospettiva esclusivamente settoriale, limitata all'aspetto repressivo del fenomeno, in favore di un approccio complessivo: urgeva, dunque, una visione ampia, che volgesse l'attenzione in chiave risolutiva anche alle questioni successive all'individuazione e all'arresto dei responsabili. Seguendo simile direzione, in un primo momento si è proceduto all'estensione della disciplina dell'art.41-bis

¹⁰ Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modifiche dalla Legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale". N. Ronzitti, *Europa e terrorismo internazionale. Analisi giuridica del fenomeno e Convenzioni internazionali*, Franco Angeli, Milano 1990, pp. 28-29.

¹¹ Preceduta dalla L. 431/2001, recante "Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale". N. Ronzitti, *Europa e terrorismo internazionale. Analisi giuridica del fenomeno e Convenzioni internazionali*, Franco Angeli, Milano 1990, pp. 30 ss.

c.p. nei confronti dei terroristi e, a seguire, nella consapevolezza che il fenomeno fosse fronteggiabile solo mediante il consolidamento dell'interscambio info-investigativo

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

tra le forze di polizia ed i servizi di intelligence, si è giunti all'istituzione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A)¹². Sulla scorta di quanto avvenuto a seguito degli episodi terroristici del 2001, qualche anno più tardi i cruenti attentati di Madrid e Londra hanno sollevato la impellente esigenza di procedere ad una trasformazione del sistema normativo, bisognoso di assumere una conformazione atta a fronteggiare l'evoluzione delle modalità operative del fenomeno e l'escalation della minaccia. Simile istanza ha condotto in Italia all'adozione, in tempi straordinariamente celeri, del D.L. n. 144/2005 (c.d. Decreto Pisanu); tra le rilevanti novità introdotte: la previsione di due nuove fattispecie criminose volte ad incriminare gli atti meramente preparatori, l'arruolamento e l'addestramento con finalità di terrorismo di cui agli artt. 270-quater e 270-quinquies c.p. nonché un novello delitto di sospetto, di cui all'art. 497-bis c.p. ed un'aggravante riferita ad un tipico delitto di opinione, ovvero l'istigazione a delinquere di cui all'art. 414 c.p.. Si tratta di innovazioni giuridiche che complessivamente rinvengono il loro parametro di tipizzazione nell'art. 270-sexies c.p., con cui il Legislatore ha inteso puntualizzare il concetto di terrorismo, contribuendo a colmare una lacuna normativa che aveva provocato discordanti interpretazioni giurisprudenziali. Simile disposizione fornisce una descrizione delle condotte con finalità terroristiche attraverso il riferimento congiunto a due differenti requisiti: un primo presupposto, di natura oggettiva, consistente nell'idoneità delle azioni ad arrecare «grave danno ad un Paese od organizzazione internazionale»; un secondo elemento, di natura soggettiva, identificabile in un triplice dolo specifico alternativo. Merita osservare come la definizione così delineata, la quale ricalca pressoché pedissequamente il contenuto della decisione quadro 2002/475/GAI, possa riferirsi alle condotte con finalità terroristiche, ma non al fenomeno globalmente inteso. Ciò ha generato non pochi affanni interpretativi ed applicativi: i reati qualificati dalla finalità di terrorismo, infatti, si trovano soggetti ad una duplice tipicità, dovendo rispettare sia i contenuti delle singole fattispecie criminose, sia quelli ex art. 270-sexies c.p..

12 Istituito nel 2004, è un tavolo permanente, presieduto dal Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione, al quale prendono parte anche forze di polizia a competenza generale, le agenzie di intelligence, la Guardia di Finanza e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel cui ambito vengono condivise e valutate le informazioni sulla minaccia terroristica interna ed internazionale. provvede, altresì, alla pianificazione coordinata di attività finalizzate alla prevenzione di eventi di natura terroristica sul territorio nazionale da parte di Polizia di Stato e Carabinieri. F. Roberti, L. Giannini, *Manuale dell'antiterrorismo – evoluzione normativa e nuovi strumenti investigativi*, Laurus, Roma, 2016, pp. 39 ss.

Dal punto di vista procedurale, la Legge 155 del 2005 ha provveduto all'ampliamento delle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, di cui all'art. 388 c.p.p., all'estensione alle indagini in materia di terrorismo della disciplina relativa ai colloqui investigativi, prevista per il contrasto alla criminalità organizzata dall'art.18-bis della L. 354/1975, all'introduzione di una nuova ipotesi di espulsione del-

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

lo straniero a fini di prevenzione del terrorismo. La riforma del 2005 trova indubbiamente il proprio punto di riferimento nella normativa europea, provvedendo così all'adeguamento dell'ordinamento agli indirizzi in più occasioni forniti dalla giurisprudenza: nell'assenza di un parametro normativo di riferimento, infatti, la stessa individuava la “chiave ermeneutica principale” nel quadro giuridico europeo. La cifra propria del nuovo testo legislativo resta, comunque, la consacrazione del ruolo dell'attività di prevenzione esercitate dagli apparati di polizia e di intelligence. A seguito dell'attentato parigino del gennaio 2015 e le seguenti ripetute azioni terroristiche nel contesto europeo hanno determinato un profondo mutamento nello scacchiere geopolitico internazionale, contribuendo ad amplificare le imperfezioni e le mancanze di riforme degli anni precedenti. Gli episodi criminosi attuali hanno contribuito a sottolineare come la repressione del terrorismo, ormai divenuto fenomeno internazionale, sia chiamata a rispondere ad esigenze concorrenti e differenziate: da un lato si pone la necessità di perfezionare la normativa diretta a prevenire la radicalizzazione dei c.d. lupi solitari, dall'altro, si richiede l'anticipazione della sanzione delle condotte dei c.d. foreign fighters. In via corrispondente al diffondersi di nuove figure soggettive di terroristi, l'Italia e l'Europa hanno assistito all'incalzante materializzarsi del rischio di ricadere nel bersaglio di simili minacce: ai terroristi “homegrown” si sono, infatti, aggiunti i “lone actor”, perfettamente mimetizzati nel tessuto sociale e perciò difficilmente individuabili. In un contesto generale di siffatta incertezza e accresciuta complessità, la Riforma del 2015, incentrata sui perni della prevenzione e della repressione, interviene su disparati settori dell'ordinamento: dal diritto penale sostanziale (artt. 1, 2, 3, 4) al diritto processuale (artt. 2, 3-bis, 9); dal diritto della prevenzione (artt. 4 e 10) all'ordinamento penitenziario (artt. 3-bis e 6); dalla collaborazione di giustizia (art. 6-bis) al controllo della rete (art.2); dalla conservazione dei dati del traffico telefonico (art. 4-bis) al trattamento dei dati personali da parte delle forze di polizia (art. 7). Simile intervento, seguendo le orme della tecnica già sperimentata con il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, viene ad incidere in via preliminare sul diritto penale e solo in seconda istanza sui profili processuali, avallando un modus operandi che sembra assumere i contorni di soluzione de plano. Con riferimento all'area propriamente penalistica, una prima direzione ha determinato l'introduzione di nuove fattispecie di

reato, delittuose e contravvenzionali, finalizzate ad anticipare la soglia di punibilità verso condotte preparatorie e, quindi, a contrastare la radicalizzazione e l'estremismo: operazione compiuta attraverso le cd. fonti antiterrorismo in senso stretto. Una seconda direzione, è costituito dall'estensione dell'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; una terza dire-

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

zione si è tradotto nell'ampliamento delle prerogative del personale operante nelle agenzie di intelligence, con relativa possibilità di svolgere colloqui informativi con detenuti, nonché di utilizzare identità di copertura per deporre o essere menzionati nei procedimenti penali, nonché nell'implementazione del ricorso alle intercettazioni, nella rivisitazione delle modalità di svolgimento delle stesse e di conservazione dei dati appresi. La quarta direzione è rappresentata, infine, dall'istituzionalizzazione del coordinamento nazionale in materia di indagini sul terrorismo, affidato al Procuratore nazionale antimafia, ora anche antiterrorismo.

3. L'istituzionalizzazione della Procura antiterrorismo: nuove prospettive Europee

Il Legislatore italiano, consapevole della necessità di implementare lo strumentario idoneo a fronteggiare uno scenario di criminalità in costante mutamento dove numerose organizzazioni presentano una struttura reticolare caratterizzata da alti livelli di flessibilità, connettività ed inter-eticità, nonché da una capacità di infiltrazione e di mimetismo accentuata e della lacuna derivante dal mancato coordinamento delle investigazioni a livello nazionale, ha optato per l'estensione al settore dei procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale, di compiti e funzioni svolte dal Procuratore nazionale antimafia noto con l'acronimo di PNA. Significativi progressi si concretizzano con il D.L. n. 7/2015, il quale al capo II, "Coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale" con gli articoli 9 e 10 si fa carico di introdurre disposizioni, rispettivamente processuali ed ordinamentali, che determinano l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche della competenza di coordinamento ed impulso investigativo in materia di terrorismo, definendone gli ambiti operativi nei rapporti con le procure distrettuali e la polizia giudiziaria. L'art. 9 opera alla stregua di una norma di chiusura, coordinando le disposizioni codicistiche con le modificate competenze del Procuratore nazionale antimafia, oggi anche antiterrorismo. Le previsioni di simile disposizione sono suscettibili di suddivisione in tre sottogruppi, a seconda che afferiscano alla novella figura del Procuratore antiterrorismo, o siano specificamente dirette ad inserire nuovi e più incisivi strumenti di contrasto o, infine, si pongano come misure di coordinamento. Rispetto al primo profilo, si dispone che il Procuratore nazionale

antimafia e antiterrorismo eserciti le sue funzioni in relazione non più solo ai procedimenti per delitti di cui all'art. 51, comma 3-ter e ai procedimenti di prevenzione antimafia, ma anche per quelli di prevenzione antiterrorismo. In questa direzione, i primi due comma dell'art. 9 sono espressamente dedicati all'impatto di tale estensione di competenze sulla disciplina dei rapporti tra

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

gli uffici requirenti. Lineare appare, poi, la modifica all'art. 54-ter c.p.p. che, in relazione ai contrasti tra uffici requirenti in materia di criminalità organizzata, prevede il coinvolgimento del PNAA, congiuntamente all'organo competente alla risoluzione dei conflitti stessi, ossia il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ove siano coinvolti uffici di distretti diversi e il Procuratore generale presso la Corte di Appello per i contrasti endo-distrettuali. Tale partecipazione si colloca a pieno titolo nella prospettiva delle funzioni di coordinamento svolte dal PNAA: queste riguardano, infatti, non solo le attività investigative in senso stretto, ma anche i rapporti tra uffici, rispetto ai quali egli può apportare conoscenze e dati rilevanti ai fini della risoluzione del contrasto. Logico corollario di simile impostazione, coordinamento nazionale sotto il profilo investigativo, coordinamento tra uffici, è la scelta del Legislatore di provvedere ad una correzione meramente nominalistica, ma di impatto sotto il profilo organizzativo, specificando che l'organo è il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e che, dunque, la disciplina ivi prevista si estende anche ai reati di matrice terroristica. Dato, questo, ribadito dall'ulteriore intervento sul testo dell'art. 54-ter c.p.p., che espressamente aggiunge al catalogo dei reati ex art. 51, comma 3-quater il novero delle ipotesi in cui il PNAA partecipa alla soluzione dei contrasti tra uffici requirenti. Vagliando l'impatto delle modifiche descritte, emerge chiaramente come la prospettiva perseguita in materia di contrasto al terrorismo, sia perlopiù indirizzata verso la conservazione dell'assetto esistente: l'attribuzione delle nuove competenze al Procuratore è stata collocata nel solco di un prudente ed equilibrato bilanciamento fra autonomia delle singole procure e poteri dell'organo nazionale. Manifesta, ancora, è la ratio sottesa al secondo comma, ove si prevede il coinvolgimento del PNAA in tutte le ipotesi in cui si proceda ai sensi dell'art. 54-quater, alla trasmissione di atti dall'uno all'altro ufficio requirente: in simili casi l'ordinamento prevede una forma di partecipazione del PNAA, coerentemente con il disegnato ruolo di organo di coordinamento ed impulso investigativo. In via corrispondente all'adeguamento nominalistico, dunque, si provvede all'estensione della disciplina dei procedimenti di cui al comma 3-bis dell'art. 51 anche alle ipotesi enucleate nel successivo comma 3-quater, che fa espresso riferimento ai delitti, tentati o consumati, con finalità di terrorismo. In risposta alla sollecitazione del CSM a rendere effettivo il coordinamento del

procuratore nazionale e ad evitare che simile funzione «si riduca a mero simulacro, un'etichetta di fatto priva di effettivi poteri», il legislatore ha, poi, previsto al comma 4, dell'art.9, che il PNAA possa disporre dei servizi centrali di polizia, seppur limitatamente ai reati di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p. Siffatta restrizione determinava in concreto un sensibile impedimento all'operatività del-

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

la innovazione normativa, così sottraendo al procuratore nazionale l'effettiva disponibilità dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia, essenziali a fini di elaborazione ed analisi. Sarebbe stata probabilmente opportuno, a vantaggio dell'effettività del coordinamento nazionale, integrare la norma rimettendo al procuratore nazionale la possibilità di impiego dei servizi centrali di polizia. Tale lacuna è stata colmata in sede di conversione attraverso la previsione della facoltà del procuratore nazionale, in relazione ai procedimenti di terrorismo, di avvalersi dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e di impartire le direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi¹³. In aggiunta alle modifiche normative che hanno interessato il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ancora in fase di conversione si è optato per l'introduzione di una serie di variazioni prettamente processuali, giustificate dalla finalità di rendere più armonico l'impianto normativo complessivo e, in parte, dettate dalla volontà di contemplare nell'ordinamento rinnovati e maggiormente incisivi strumenti processuali e di contrasto al terrorismo. Entro quest'ultima cornice la modifica più rilevante si è tradotta nell'introduzione dell'art. 234-bis c.p.p., il quale consente l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche differenti da quelli disponibili al pubblico, previo consenso in quest'ultimo caso del legittimo titolare. Simile ipotesi sembra porsi in termini di piena coerenza rispetto all'avvenuto ampliamento dei poteri di intervento del procuratore sul web e i social media: entrambi, infatti, costituiscono diretta conseguenza della maturata consapevolezza da parte del Legislatore in ordine alla sensibile implementazione a livello sopranazionale dei fenomeni criminali a causa del facile accesso agli strumenti informatici, così facoltizzando l'acquisizione di dati e documenti, ipotesi peraltro di frequente verifica rispetto alle piattaforme che ospitano i social media o alla localizzazione fisica dei server che forniscono servizio di hosting a siti web. La novità di maggior rilievo non può non essere individuata in quella introdotta dal comma 3, dell'art. 9 del D.L. in commento, la quale integra l'art. 117 c.p.p. recante la disciplina sulla condivisione di atti ed informazioni tra i diversi uffici giudiziari, sostituendo il comma 2-bis ed andando così a disciplinare i registri e le banche dati delle DDA, rectius dei poteri

¹³ Preme sottolineare che la trasformazione del Procuratore nazionale antimafia ha, in un certo senso, obbligato il Legislatore, in sede di conversione, a modificare la normativa in materia di collaboratori di giustizia, coordinando le previsioni della L. n. 82/1991 con la nuova denominazione del Procuratore nazionale antimafia.

del PNAA di accesso ai medesimi. Il comma da ultimo citato, ai fini della trattazione, può essere suddiviso idealmente in due parti: la prima si limita ad aggiornare il testo in punto di accesso ai registri in ragione delle intervenute modifiche ad alcune tipologie di essi, cd. antimafia. Per effetto della modifica è prevista la facoltà per il PNAA, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 371-bis c.

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

p.p. di accedere a tutti i registri inerenti al procedimento penale e di prevenzione. Di maggiore impatto è, invece, la modifica inerente le banche dati, la quale muove dall'assunto per cui i sistemi informativi della DNA rappresentano un modello di riferimento anche a livello internazionale per il contrasto alla criminalità organizzata. Allo stato dell'arte, la mera estensione del patrimonio informativo della DNA anche ai reati di terrorismo determina la disponibilità, per i diversi interlocutori nazionali ed internazionali, di un patrimonio informativo unico, che consente un'azione di contrasto alla criminalità perseguibile soltanto grazie alla concentrazione delle informazioni a disposizione delle diverse procure italiane. In un contesto criminale caratterizzato dalla molecolarità delle strutture e dalla pulviscolarità delle condotte, composto da non-Stati e territori indefiniti, diviene indispensabile unificare la raccolta delle informazioni e sviluppare sistemi di elaborazione e di analisi che tengano conto della complessità dei big-data, ossia del sistema delle informazioni relative alla criminalità organizzata di ogni tipo: in tal senso era fondamentale abbattere le barriere territoriali e concettuali sulla specificità dei reati. Simile approccio appare foriero di una portata rivoluzionaria: mentre, infatti, il testo previgente prevedeva la facoltà per il PNA di “consultare” direttamente le banche dati istituite presso le DDA e di realizzare eventuali collegamenti reciproci, quello vigente è riferito alle banche dati «logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati condivisa dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo». E', quindi, la DNA che deve assumere il compito di curare la formazione di un bacino di conoscenze, previa adozione di tutti i meccanismi necessari a salvaguardare il segreto istruttorio. Il patrimonio informativo giudiziario italiano trova, quindi, nella DNA e nei suoi sistemi il naturale centro di riferimento e di analisi. Il sistema delineato garantisce sicurezza, riservatezza e tracciabilità, consentendo, altresì, un'elaborazione sinergica dei dati: la rapidità decisionale nel campo dell'antiterrorismo rappresenta, infatti, un fattore particolarmente critico, ma al contempo decisivo, per il successo delle indagini e della prevenzione. Elemento fondante la coerenza, anche sotto il profilo giuridico in termini di riservatezza, di simile logica di accentramento strutturale è la disposizione per la quale, in ogni caso, nessun dato custodito nella banca dati della Procura distrettuale possa essere sottratto all'esigenza conoscitiva del PNAA, pena l'impossibilità di

coordinare e dare impulso alle indagini: la banca dati fisica attualmente presente nelle Procure distrettuali viene, così, resa speculare alla equivalente presso la DNA. In un simile quadro sistematico e nell'ottica della tanto paventata sinergia virtuosa tra tutte le forze in campo, rappresenterebbe una grandiosa evoluzione l'istituzione della Procura Europea EPPO. La stessa tro-

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

va la sua base giuridica nell'art. 86 TFUE, introdotto dal Trattato di Lisbona del 2009, ma la sua istituzione non discende direttamente dal Trattato, richiedendo, questo, una procedura legislativa speciale consistente nella delibera all'unanimità del Consiglio Europeo, previa approvazione del Parlamento. La Commissione europea ha presentato nel 2013 una "proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce la Procura Europea": la stessa, rispetto alla quale il Parlamento ha adottato due relazioni, rispettivamente nel marzo 2014 e nell'aprile 2015, esprimendo il proprio sostegno ai principali elementi della Procura è ancora in attesa di costituzione. Merita precisare come l'abolizione della struttura a pilastri del sistema giuridico europeo e la conseguente adozione del modello comunitario, in luogo di quello intergovernativo, abbia portato la Carta dei Diritti fondamentali dell' UE ad assumere natura giuridica equivalente a quella dei Trattati divenendo, così, un parametro vincolante di legittimità e di interpretazione. La scelta di ricorrere ad una logica comunitaria anche in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia postula un disegno di ampio respiro destinato ad operare su più fronti. Da una parte si è avvertita l'esigenza di una maggiore armonizzazione normativa degli ordinamenti nazionali, tanto sul piano del diritto sostanziale, quanto sul piano dei regimi processuali. D'altra parte è emerso il proposito di dotare l'Unione Europea di uno strumento, la Procura appunto, che consenta di rendere maggiormente efficace la repressione penale. L'art. 86 deve essere, perciò, letto alla luce del combinato disposto degli artt. 82-84 e 325 TFUE, anch'essi introdotti dal Trattato di Lisbona. Tali prescrizioni sanciscono il riconoscimento all'UE di una potestà normativa, concorrente con gli altri Stati membri, sul terreno del diritto penale sostanziale e processuale, anche a presidio dei propri interessi finanziari. Nell'impostazione accolta dal Trattato, dunque, l'istituzione della Procura europea tende a realizzare una direzione centralizzata delle indagini e dell'azione penale, attraverso un'attività istruttoria da svolgere sull'intera area territoriale dell'UE, senza la preventiva intermediazione delle autorità giudiziarie nazionali. La previsione dell'indipendenza del Procuratore Europeo rappresenta una garanzia rispetto alle interferenze del potere politico sull'attività inquirente del nuovo soggetto, nella consapevolezza che le norme costituzionali nazionali non sempre garantiscono l'indipendenza del sistema della pubblica accusa. Si tratta di un principio desumibile con chiarezza dall'orientamento

della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale lo ha elevato a principio sovranazionale in virtù del suo specifico valore di garanzia dell'azione penale. La Corte di Strasburgo ha, altresì, provveduto a delineare, in alcune sue decisioni, un modello istituzionale di Procuratore dotato di indipendenza dal potere esecutivo, gravato della responsabilità dell'azione pe-

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

nale e delle indagini preliminari. La proposta della Commissione condivide simile prospettiva, prevedendo che l'Ufficio del Procuratore Europeo debba essere investito di piena indipendenza, giuridicamente ed strutturalmente concepita a che nessuna istituzione, sia europea che nazionale, possa interferire con le sue indagini ed azioni penali. Nell'esaminare la struttura organizzativa della Procura Europea, che dovrebbe costituire un organo dell'Unione dotato di personalità giuridica, munito di garanzie di indipendenza e responsabile per le proprie attività generali di fronte alle altre istituzioni, la stessa risulta composta da un'unità centrale, al cui vertice è collocato il Procuratore Europeo, coadiuvato nei compiti direttivi ed organizzativi dell'attività dell'ufficio da uno staff amministrativo e quattro sostituti, e dal livello decentrato, costituito da almeno un Procuratore delegato per ogni Stato membro. La costituzione dell'EPPO, avrà senso solo se apporterà un valore aggiunto rispetto al prospetto attuale, in particolare quanto a speditezza ed efficienza delle indagini transnazionali, nel rispetto dei diritti dell'indagato, nonché delle altre parti interessate. Il Pubblico Ministero europeo dovrebbe sviluppare il proprio procedimento penale e superare l'attuale frammentazione degli stessi a livello nazionale, così da riempire di contenuto concreto il principio della territorialità europea: ai fini delle indagini e dell'azione penale, infatti, il territorio degli Stati membri è considerato «a single legal area», un unico spazio giuridico. L'attuazione di simile concetto rappresenterebbe un effettivo salto in avanti rispetto alle logiche proprie della cooperazione, che consacrerebbe un unico organismo in grado di esercitare la propria competenza indistintamente sull'intera Unione.

Capitolo III

Il fenomeno della radicalizzazione e del proselitismo: analisi evolutiva e criminologica

1. Gli approcci teorici

Nella storia politologica e criminologica del terrorismo non è infrequente riscontrare come la diffusione di un'ondata di violenza spesso prosegua ben oltre il progressivo smantellamento delle sue organizzazioni egemoni. I cd. cani sciolti possono presentare, tanto sotto il profilo criminogeno quanto in prospettiva comparatistica, una triplice condizione di partenza:

a) può trattarsi di attentatori isolati e occasionali, privi di qualunque rete associativa a supporto che, nella stravagante adesione a un programma terroristico tutto personale, manifestano il proprio disagio;

b) può trattarsi di cellule sostanzialmente spontaneistiche, che concludono il proprio programma terroristico nelle attività di gruppo, in null'altro proiettando la propria capacità di intervento (non svolgono proselitismo, non programmano attentati plurimi, non hanno rapporti con altre organizzazioni, da cui spesso non sono riconosciute, e tali rapporti non ambiscono ad avere nel futuro);

c) può trattarsi di gruppi formati anche in modo prettamente spontaneistico, ma dediti alla ricerca di una connessione di più largo raggio con realtà omologhe cui associarsi o con realtà logisticamente superiori cui finiscono, a medio termine, per inerire¹⁴. L'approccio rigorosamente multidisciplinare che si cerca di costruire in concreto, in presenza di un adeguato sostrato tecnico e metodologico, coinvolgendo saperi criminologici, istituzioni giuridiche e contributi delle scienze umane e sociali, dovrebbe articolarsi almeno secondo i seguenti temi di intervento:

1) distinguere il modus operandi nella singola azione delittuosa riconducibile al terrorismo internazionale, associandola a un probabile profilo di aggressore (del bene giuridico tutelato);

¹⁴ Questo fenomeno è noto agli analisti più attenti, che ne trattano gli aspetti criminologici, comunicativi e giuridico-forensi più rilevanti.

2) evidenziare la componente extra-religiosa delle azioni di propaganda, in modo da stimolare una riflessione sul contributo di pacificazione del dialogo interreligioso e interculturale rispetto al preteso rinnovarsi di uno scontro tra civiltà;

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

3) ricalibrare l'analisi della motivazione religiosa fondamentalista nell'azione terroristica, in modo da evidenziarne la strumentalizzazione e, se del caso, la comunque persistente capacità di mobilitazione;

4) potenziare gli istituti di produzione normativa nel contrasto del terrorismo internazionale, inserendoli però nel quadro di una cooperazione interstatale, volta in primo luogo a evitare l'insorgenza di compressioni atecniche e scarsamente produttive dei diritti di libertà;

5) confrontare il percorso di formazione di soggetti a "radicalizzazione intervenuta" con le condizioni di vita di soggetti di nuovo reclutamento, allo scopo di favorire una rilettura anche sociologica e psicologica del jihadismo in Occidente, purché produttiva di vere ricadute operative.

A partire dall'11 settembre 2001, è emerso in maniera più evidente il ruolo assunto dalla comunicazione strategica nel sostenere il terrorismo internazionale, diffondere la sua ideologia e favorire le attività di reclutamento. La nozione di "narrazione", in particolare, è sempre più richiamata nelle analisi sulle radici del terrorismo ed è considerata una parte essenziale delle risposte contro la radicalizzazione: infatti, una corretta comprensione del fascino che il discorso estremista esercita soprattutto verso i giovani, nonché delle tattiche utilizzate per spingere alla radicalizzazione, consente di concentrare gli sforzi di prevenzione verso le comunità ritenute vulnerabili utilizzando tecniche più efficaci di de-radicalizzazione. Nel dibattito pubblico intorno al terrorismo contemporaneo il termine radicalizzazione è usato sempre più spesso ma, nonostante ciò, una sua corretta definizione rimane dai contorni incerti. Ad esempio non è verificato che un'ideologia radicalizzata sia una premessa necessaria per abbracciare il terrorismo: esistono percorsi e meccanismi di coinvolgimento differenti a seconda dei soggetti e dei contesti. Radicalismo, radicalizzazione, coinvolgimento nel terrorismo sembrano, dunque, rimandare a una serie di processi diversi. Avere idee radicali e abbracciare ideologicamente una causa non significa impegnarsi concretamente in atti terroristici. Ciò che occorre capire, dunque, sono i processi tramite i quali le persone adottano credenze che giustificano la violenza e come passino dal pensiero all'azione. Inevitabilmente bisogna fare riferimento ad un quadro interpretativo che sia in grado di

integrare i meccanismi micro (individuali) con quelli macro (sociali/culturali): solo in questo modo potranno essere messe in campo tecniche efficaci di prevenzione nella lotta al terrorismo. In ogni caso la radicalizzazione può essere definita come un processo di evoluzione personale per la quale un individuo adotta idee ed obiettivi politici o politico-religiosi sempre più radicali, con la convinzione che il raggiungimento di tali obiettivi giustifichi i metodi estremi. Tale processo può in-

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

durare un individuo o un gruppo ad accettare, sostenere o incoraggiare l'uso della violenza come mezzo politico-religioso. È un processo dinamico, non necessariamente lineare, che può essere lento e graduale o al contrario manifestarsi in modo repentino ed esplosivo. In alcuni casi generato da influenze esterne, come un leader carismatico o una dinamica di gruppo, in altri può aver luogo come processo interno di auto radicalizzazione, magari scatenata da fattori coinvolgenti come quelli accessibili da Internet, in concomitanza a fattori personali individuali.

In ogni caso, si suole individuare quattro fasi tipiche di radicalizzazione:

- 1) la pre-radicalizzazione: vi rientrano i meccanismi personali scatenanti, i fattori contestuali che rendono un individuo ricettivo all'estremismo. È il punto di partenza, la condizione individuale e soggettiva da cui si dipana il processo. Qui risiedono le cause sociologiche, collettive e individuali, che predispongono la persona alla vulnerabilità delle narrative radicali.
- 2) l'identificazione: la fase attraverso cui singoli individui, influenzati da fattori sia esterni sia interni, iniziano a esplorare le narrative radicali, facendoli sempre più allontanare dalle loro identità precedenti, iniziando ad associare se stessi con modelli radicali. Nel sistema penitenziario tale fase si realizza frequentemente per osmosi interna (contatto con altri detenuti radicalizzati, accesso a materiali radicali, etc.), meno frequentemente per influenze esterne (persone esterne che hanno accesso ai carceri quali familiari, volontari etc).
- 3) l'indottrinamento: la fase nella quale progressivamente i singoli individui intensificano l'approfondimento delle ideologie radicali e concludono che è necessario agire per la causa. I potenziali estremisti cominciano ad alimentare la convinzione che la società sia sbagliata e debba essere cambiata. Mentre le prime due fasi sono processi sostanzialmente individuali, questa implica l'associazione con altre persone, la condivisione delle stesse idee, e diviene un reale indicatore di pericolo. La fase di passaggio tra l'identificazione e l'indottrinamento può manifestarsi in ambito penitenziario con la formazione di piccoli gruppi a base etnica o ideologica che si allontanano dalla maggioranza dei fedeli, formando ad esempio raggruppamenti di preghiera separati. All'interno delle carceri si potrebbe anche verificare l'assegnazione di ruoli, in funzione di rappresentanza della

comunità per il contrasto del sistema e dell'organizzazione penitenziaria, il rifiuto delle ispezioni corporali che infrangono i principi islamici dell'onore e della pudicizia, iniziative finalizzate all'affermazione forte delle norme religiose, anche attraverso strutturazioni gerarchiche e forme di leadership.

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

4) la manifestazione (o jihadizzazione): consiste nell'impegno personale dell'individuo a passare all'azione violenta, allo scopo di promuovere la sua ideologia e di trasformare conseguentemente la società. L'estremismo violento consiste nel promuovere, sostenere o commettere atti che sono finalizzati a difendere un'ideologia che invoca una supremazia razziale, nazionale, etnica o religiosa o che si oppone ai principi ed ai valori fondamentali della democrazia e che possono portare anche alla pianificazione, preparazione e esecuzione di atti terroristici.

In ordine al concetto di terrorismo, è bene dire che non esiste nella comunità internazionale una definizione universalmente recepita. È tuttavia possibile formulare una descrizione basata su osservazioni e considerazioni di natura empirica. Si tratta di una manifestazione di conflittualità caratterizzata dalla violenza criminale, dal fine politico-religioso, dalla clandestinità, la cui azione può essere portata avanti da parte di aggregazioni non statali ma anche compiuta da un singolo individuo, cd. "lupi solitari". Il processo di diffusione delle idee radicali, che avviene attraverso il c.d. proselitismo o indottrinamento ideologico, può non sfociare nell'estremismo violento e manifestarsi in una delle forme del Jihad. Il Jihad è una parola araba che significa "esercitare il massimo sforzo", a tale parola vengono dati un ampio spettro di significati, dalla lotta spirituale interiore per attingere una perfetta fede, fino alla guerra santa. Per gli estremisti il jihad è diventata la lotta politica e militare contro il predominio, non solo economico ma anche culturale, dell'occidente. La minaccia jihadista è rappresentata dalla convinzione che la violenza debba associarsi al terrore. Essa teorizza infatti l'uso del terrore, l'alto numero delle vittime e la spettacolarizzazione delle distruzioni di massa come una parte essenziale della propria strategia.

Processo di radicalizzazione

In tale contesto, è evidente che la radicalizzazione:

- È un processo;
- Non è necessariamente lineare;
- Può aver luogo come processo interno (auto-radicalizzazione) o risultare da impulsi esterni (capi carismatici o dinamiche di gruppo);
- Può portare all'uso della violenza;
- Può essere interrotta in ogni momento.

Comprendere la via che conduce alla radicalizzazione *violenta*: due modelli

a) La piramide della radicalizzazione (ispirata da e con l'autorizzazione dell'Ufficio federale tedesco di protezione della Costituzione, BFV)

**Campi di
Addestramento,
Addestramento
individuale, atti
terroristici**

**Contatti personali
soggiorni all'estero**

**Istruzioni, veterani /
reclutatori, cellule / reti
clandestine**

**Individui carismatici, educazione
mirata, sale di preghiera nascoste,**

circoli interni / contatti personali

**Imam radicali, formazione continua di
orientamento islamista, prediche radicali del
venerdì, sale di preghiera nascoste, carceri, Internet**

Fattori endogeni / esogeni

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

Si constata che parecchi fattori di motivazione influenzano il processo di radicalizzazione violenta, ed i fattori di opportunità (ad esempio dei luoghi dove incontrare persone con idee simili) sono un tipo di quei fattori. Altre categorie possono essere fattori antecedenti, quali una crisi di identità, un'esperienza di discriminazione e di alienazione, che può essere associata a circostanze personali o sociali che derivano da rapporti affettivi, da cambiamenti familiari o in certi casi dall'emigrazione. Occorre, inoltre, tenere conto di fattori di scatenamento quali gli avvenimenti e le voci a livello mondiale, l'interpretazione islamista dei conflitti armati nel mondo, ed un sentimento reale o percepito di offesa di fronte a determinati aspetti della politica dello stato, in particolare della politica estera o di fronte al razzismo, e la presenza di personalità carismatiche che sottolineano questi aspetti. Diversi luoghi e siti possono costituire un ambiente potenziale per una radicalizzazione violenta, dando la possibilità di incontrare persone con idee simili, di presentare una visione del mondo estremista, di fare discorsi radicali ed eventualmente di reclutare simpatizzanti e futuri militanti. Molto spesso, i radicali si sforzano di utilizzare per le loro attività di radicalizzazione dei luoghi di incontro più privati, quali club sportivi, scuole ed università, Internet e, in ultimo luogo, ma non meno importante, le carceri.

b) Modello di processo di radicalizzazione – ProRa (fonte: Ufficio federale tedesco di polizia giudiziaria).

Distinguiamo, conformemente al modello del Dipartimento di Polizia di New York, quattro tappe o stadi di sviluppo della radicalizzazione:

Il primo stadio (che tuttavia non è che un prerequisito per gli stadi successivi) è quello della **sperimentazione ideologica**: una persona, senza essere radicalizzata né avere nozioni approfondite delle posizioni e degli ambienti radicali, fa esperienza di certi simboli e certe posizioni di gruppi estremisti/terroristi. Ad esempio, la persona adotta una posizione radicale in una discussione, semplicemente per provocare e vedere come reagiranno i suoi interlocutori. Oppure un giovane di-

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

segna simboli di gruppi terroristici sui muri, giusto per vedere cosa succederà, o adotta certe posizioni radicali semplicemente per opporsi ai genitori, una reazione tipica allo scopo di gestire le tensioni e di sviluppare una propria identità. La risposta dell'ambiente sociale alle diverse forme di sperimentazione ideologica svolgerà un ruolo essenziale per determinare se questo stadio resterà una fase effimera nel corso della vita, o se innescherà un processo di radicalizzazione. Se la reazione ad un tale comportamento è più positiva che negativa, questo accresce le possibilità di una radicalizzazione. Tuttavia, in questa fase, i modelli di ruolo e i sistemi di pensiero radicali non fanno ancora parte dell'auto percezione dell'interessato. Non si è ancora identificato con le posizioni radicali, l'ideologia non è interiorizzata.

La seconda tappa o la prima tappa del processo di radicalizzazione propriamente detto è lo **stadio della radicalizzazione**. La persona comincia a identificarsi con ambienti e/o sistemi di pensiero radicale. In questa fase, l'identificazione con le posizioni / i gruppi radicali non è avanzata ad un punto tale che l'interessato sia disposto ad infrangere la legge. Questo aspetto deve essere considerato come il criterio chiave per il terzo stadio: quello del **reclutamento**. La persona è, in linea di principio, pronta ad agire in funzione del sistema di pensiero radicale e si identifica con l'ambiente radicale. La quarta tappa, in questo modello, è lo stadio del **terrorismo**: la persona non è solamente disposta ad agire nel principio, essa agisce. Si osserva un comportamento criminale basato su convinzioni radicali. In questo ultimo stadio, tutta la percezione di sé, tutta l'identità della persona si articola attorno al sistema di pensiero delle convinzioni radicali. L'identità della persona è un riflesso assoluto dell'identità del gruppo radicale, conformemente all'ideologia estremista. La persona è totalmente assimilata al gruppo terrorista ed alla sua identità fondata sull'ideologia.

2. Livelli di allarme: modello dell'Amministrazione penitenziaria francese

Livello di allarme giallo:

- Degradazioni, graffiti e propaganda a carattere islamico o che fa l'apologia della jihad;
- Occupazione chissosa della detenzione;
- Marcamento del territorio;
- Segni esteriori di conversione o di allineamento con la causa islamista, messa in mostra di segni islamisti;
- Pressione sui compagni di detenzione;
- Organizzazione di gruppi chiusi da parte di terroristi o di "proseliti" radicali

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

Livello di allarme arancione:

- Sfida all'autorità penitenziaria (ingiurie, offese);
- "proselitismo" operativo;
- preghiere collettive dirette da un "imam autoproclamato"
- individui radicalizzati prendono in mano la sala di culto;
- incidenti collettivi organizzati dai detenuti islamisti.

Livello di allarme rosso:

- atti di distruzione o di degradazione su beni pubblici con mezzi pericolosi per le persone;
- aggressione di uno o più compagni di detenzione;
- incidenti collettivi tipo sommosse;
- aggressioni fisiche contro il personale penitenziario;

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

- omicidio o tentativi di omicidio nei confronti di un membro del personale penitenziario

3. Indicatori di radicalizzazione

È difficile per persone senza formazione specifica individuare un processo di radicalizzazione in corso. In questo contesto, per le persone che lavorano con detenuti, una sfida particolare consiste nel distinguere se un dato comportamento è semplicemente l'espressione di un'affiliazione religiosa o l'indice di una radicalizzazione che progredisce ed esige un intervento mirato. Se il cambiamento di mentalità si associa ad un cambiamento del comportamento, diventa possibile individuare un processo di radicalizzazione. Gli indicatori seguenti sono stati sviluppati allo scopo di aiutare ad individuare dei cambiamenti significativi. Tali indicatori riguardano l'apparenza esteriore dell'individuo e/o i suoi schemi di comunicazione e di comportamento. È importante notare,

tuttavia, che nessun indicatore può, senza equivoco possibile, essere interpretato come un segno di radicalizzazione. Il personale penitenziario deve osservare da vicino ogni cambiamento che interviene in diversi ambiti, parlarne con l'interessato e consultare esperti competenti in materia di sicurezza.

Alcune regole:

- la radicalizzazione diventa percettibile allorché gli individui cominciano a comportarsi in modo diverso.
- Se il detenuto rifiuta di fornire spiegazioni alle domande del personale penitenziario, la prudenza è d'obbligo.
- Tutto ciò che sembra incomprensibile per il personale penitenziario esige un'osservazione

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

continua e costituisce una ragione sufficiente per contattare il personale sanitario e di assistenza adeguato, e, all'occorrenza, i servizi di sicurezza.

INDICATORI

Attenzione: nessuno dei seguenti indicatori può essere la prova che una radicalizzazione è effettivamente avvenuta! Contemporaneamente, la presenza di essi deve spingere alla vigilanza ed alla sorveglianza e, all'occorrenza, ad agire di conseguenza.

I. Pratica della Religione

- La pratica isolata della religione aumenta
- I detenuti compiono grandi sforzi per selezionare essi stessi l'imam.
- L'imam accreditato è rifiutato, ed il motivo di ciò non è la lingua.
- La pratica della religione è improvvisamente intensificata.

II. Routine quotidiana

- Il comportamento di altri detenuti musulmani è giudicato non conforme all'Islam.
- Proselitismo nei confronti di altri detenuti per portarli a diventare dei veri/pii musulmani.
- Rifiuto di docce, di pasti, dell'uso della lavanderia dell'istituto, ecc. con detenuti non musulmani.
- Aumenta l'isolamento volontario.
- Rifiuto di partecipare alle attività quotidiane con detenuti di altra fede religiosa.

III. Organizzazione della cella, vita privata

- Decorazione della cella con tappeti da preghiera, calligrafie islamiche ed il Corano.
- Dimostrazione di sostegno all'islamismo, ad esempio con l'affissione di poster di gruppi estremisti/terroristi, di Osama Bin Laden, delle Twin Towers distrutte ecc.

IV. Aspetto esteriore

- Nel corso del processo di radicalizzazione, una persona può modificare l'aspetto esteriore, ad esempio mettendosi a portare abiti più tradizionali o facendosi crescere la barba.
- D'altro lato, persone radicalizzate possono sforzarsi di avere un aspetto occidentale.

V. Comunicazione con persone all'interno ed all'esterno dell'istituto / comportamento sociale

- Gli interessati si sforzano di esercitare un'influenza su altri detenuti al fine di guadagnarli alle loro idee.
- Prendono le distanze da altri detenuti musulmani.
- Rifiutano di essere toccati da altri detenuti.
- Insultano gli altri in reazione ai loro commenti o azioni.

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

- Dimostrano un sentimento di superiorità.
- Attaccano verbalmente, e a volte anche fisicamente, i musulmani moderati.
- Cambia il comportamento nei confronti delle donne; ad esempio, non obbediscono più alle istruzioni del personale femminile, rifiutano di comunicare con le donne o di stringere loro la mano.
- Rifiuto di parlare di questioni private.
- Rifiuto di un avvocato non musulmano, o di qualunque avvocato.
- Rottura dei contatti esterni con i familiari.
- Desiderio di ricevere visitatori particolari.
- Profilo dei visitatori (Numerosi viaggi o contatti in paesi sensibili, frequentazione di scuole coraniche all'estero, deposito di un passaporto con visti o timbri che indicano itinerari sospetti).

VI. Interessi / Media consultati

- Cambiano gli interessi e gli schemi di consultazione dei media.
- Uso di determinati libri, siti web, film, audio-cassette, ecc. (ad esempio fabbricazione di bombe, storia e ideologie radicali).
- I detenuti si dedicano sempre più allo studio del tema generale dell'islamismo / terrorismo.

VII. Commenti sugli avvenimenti politici

- Commenti sugli avvenimenti politici correnti.
- Rigetto dei sistemi democratici e delle loro costituzioni.
- Rigetto dei sistemi di valori democratici o occidentali.
- Certi commenti o atteggiamenti in relazione a determinati ambiti politici sono ricorrenti, ad esempio l'affermazione che i musulmani sono vittime di un complotto imperialista e sionista

internazionale.

- L'esistenza dello Stato di Israele e la situazione dei Palestinesi sono argomenti forti dibattuti e criticati.
- Rigetto aggressivo degli interventi occidentali nei paesi musulmani.
- La democrazia come sistema politico, i valori di essa, i fondamenti e le costituzioni sono criticati violentemente.
- Critica di altre religioni.
- Insistenza sul degrado morale e la decadenza dell'Occidente.

VIII. Comportamento verso le autorità.

- Rigetto del personale penitenziario, degli operatori sociali, degli psicologi, degli avvocati.

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

- Comportamento ostile o persino aggressivo verso il personale penitenziario.
- Disobbedienza, comportamento deviante o persino criminale.
- Scontri verbali deliberati con il personale penitenziario.
- Assenza pressoché totale di reazione di fronte alle sanzioni comminate dalle autorità penitenziarie.

IX. Altre forme sospette di comportamento

- Detenuti non accusati o condannati per fatti associati a terrorismo possono dichiararsi prigionieri politici.
- Ricorso allo sciopero della fame per ottenere la soddisfazione di speciali rivendicazioni.
- Redazione di un testamento.

4. Profiling dell'estremista violento



Un elemento caratterizzante l'attuale generazione di terroristi è l'elevata tecnologia. Il cyberspazio¹⁵ rappresenta il nuovo modo per diffondere non solo l'ideologia ma anche il nuovo stile di comunicazione per fornire visibilità alle azioni, fare propaganda e proselitismo. Veicolo per rendere facilmente fruibili testi dottrinali, comunicati, manuali, reclutamento e addestramento virtuale. In ta-

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

le contesto, si è cercato di individuare tratti comuni di profiling del terrorista, per realizzare un identikit basato su dati come l'età, scolarizzazione, variabili fisiche, psicologiche, comportamentali, lingua. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di giovani uomini di età compresa tra i 20 ed i 30 anni. E' la fascia di età infatti che si lascia maggiormente trascinare dalle ideologie al fanatismo ed all'azione diretta. Imbevuti di ideologia e fanatismo non discutono le disposizioni che vengono impartite loro, anche se si tratta di andare incontro alla morte. I giovani ,inoltre, hanno a disposizione quella rapidità di movimenti che li rende adatti alle azioni terroristiche. Nella maggioranza dei casi si tratta di giovani di aspetto comune, non in grado di attirare l'attenzione su di loro. Le esperienze del terrorismo definite con il termine di "anni di piombo", sia in Italia che in Germania, ci hanno presentato un giovane di elevata cultura, ateo rispetto alla religione, con un solido equilibrio psicologico, pur avendo alle spalle una famiglia difficile, in cui erano deficitarie le

¹⁵ È il dominio caratterizzato dall'uso dell'elettronica e dello spettro elettromagnetico per immagazzinare, modificare e scambiare informazioni attraverso le reti informatiche e le loro infrastrutture fisiche. È visto come la dimensione immateriale che mette in comunicazione i computer di tutto il mondo in un'unica rete che permette agli utenti di interagire tra loro, ossia come lo spazio concettuale dove le persone interagiscono usando tecnologie per la comunicazione mediata dal computer.

figure parentali di riferimento. I giovani terroristi del mondo islamico hanno invece evidenziato un livello medio-basso di cultura, una famiglia molto solida ed unita alle spalle e la pericolosa tendenza al fanatismo religioso. In tutti i terroristi si è sempre osservato che più si chiudevano ed isolavano rispetto alla società più diminuiva il loro senso di realtà, alimentando così dichiarazioni sempre più farneticanti da rendere quindi ogni loro “delirio” come giusto e possibile. In tutti i terroristi si è anche sempre osservato che la molla che li ha spinti ad agire è sempre l’odio. Secondo la Fondazione I.C.S.A.¹⁶ esistono varie tipologie di terrorista fondate sul rapporto ideologia-religione:

- 1) **I seguaci della casa madre:** ricomprende i fedelissimi rimasti con Osama Bin Laden ed Al Zawahiri nel teatro afghano-pakistano;
- 2) **Gli affiliati:** formazioni areali e regionali che si richiamano all’Al-Qaeda tradizionale ma con legami variabili: ideologici, attraverso terzi, con contatti sporadici;
- 3) **Gli Ibridi:** evoluzione della categoria degli affiliati, comprende fazioni che mescolano agende locali e obiettivi globali (qaedisti yemeniti, separatisti di lashkar-e-Taiba, ecc.). I loro obiettivi sono il “nemico vicino” (regime, autorità, militari, simboli locali) e quello “lontano” (l’America e gli occidentali in genere);
- 4) **Gli ispirati:** cellule o individui che agiscono basandosi sulla semplice ispirazione del messaggio di chi comanda. A volte hanno una preparazione militare sommaria, molto più spesso evidenziano scarse conoscenze di natura eversiva ma una forte determinazione;

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

- 5) **I lupi solitari:** sottoclasse degli ispirati per diversi aspetti. Fanno tutto da soli, dall’indottrinamento all’azione;
- 6) **Gli “emiri dagli occhi blu”:** persone con cittadinanza e passaporto non sospetti, cui affidare una missione, reclutati direttamente o con intermediari in Africa, Europa o in Usa, con trasferimento in Asia per l’addestramento e ritorno al paese d’origine; oppure sono utilizzati per fare da sponda ad un adepto, o ad un terrorista fai-da-te che cerca un contatto a distanza;
- 7) **I nomadi della jihad:** sono ovunque e da nessuna parte, si mantengono in contatto con i network sociali, agiscono come possono. Sui nomadi della jihad punta Al-Qaeda che, non disponendo più di una vera organizzazione, punta sugli individui, neppure troppo preparati;

¹⁶ Intelligence Culture and Strategic Analysis. Primo Rapporto sul terrorismo internazionale relazione del 14.06.2010. M. Avino, Il terrorismo internazionale. Analisi investigativa e modalità di contenimento, Intel, 2009, pp. 45 ss.

8) **Gli homegrown**: figli di immigrati nati e cresciuti in Occidente, che si radicalizzano prevalentemente in seguito ai condizionamenti di correligionari attestati su posizioni estremiste. Si tratta generalmente di soggetti resi vulnerabili da situazioni di disagio sociale, o economico, o ambientale, che scelgono l'opzione dell'estremismo violento. A detto termine vengono associate anche le manifestazioni del terrorismo jihadista espresse degli immigrati di prima generazione, come il libico Mohammed Game, il cui processo di radicalizzazione è avvenuto del tutto o prevalentemente in Occidente;

9) **I convertiti**: giovani che cancellano tradizioni e cultura occidentali per abbracciare la fede musulmana e condividere le posizioni estremistiche proprie dei mujaheddin. Molte conversioni avvengono mediante il contatto con islamici nelle carceri. Molte conversioni sono dovute alla propaganda dei predicatori itineranti, come i Tabligh;

10) **Lo “sparatore solitario”**: il prototipo della categoria è il maggiore Nidal Hasan, autore della strage compiuta nella caserma di Fort Hood in Texas il 5 novembre 2009, attentato che rappresenta il punto di congiunzione tra lo sparatore solitario e il gesto di jihad individuale. L'ufficiale, di origine araba ma di nazionalità Usa, si è comportato come un mujahed: ne ha seguito i riti, si è nutrito di fondamentalismo seguendo i dettami di un imam estremista, ha venduto tutto, ed ha colpito i suoi colleghi;

11) **L'attentatore suicida**: la categoria ricomprende due categorie: il kamikaze “semplice” che utilizza ordigni molto artigianali, è meno preparato, si fa saltare tra la folla; il kamikaze “speciale” che utilizza esplosivo di tipo militare, agisce in congiunzione con militanti armati ed altri attentatori a bordo di veicoli-bomba, è ben addestrato, i suoi obiettivi sono “scelti” (ambasciate, luoghi protetti,

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

hotel, sedi di servizi di sicurezza e compound di caserme militari). In Afghanistan è spesso un attentatore straniero, in Pakistan può essere un arabo o un elemento dell'area tribale;

12) **Le jihadiste**: alla base della scelta suicida delle attentatrici jihadiste, vi sono spesso motivazioni personali, quali un legame sentimentale con un membro del gruppo terroristico, la morte di una persona cara che apparteneva a tale gruppo, o aver avuto una tragedia familiare. In Cecenia vi sono state molte donne che si sono fatte esplodere; alcune di esse erano motivate dalla perdita del loro uomo nel conflitto: sono le cosiddette vedove nere. Nello Sri Lanka una delle principali ragioni che motivano le donne ad unirsi ai gruppi terroristici (le Tigri Tamil – LTTE) è il fatto di essere state vittime di uno stupro. In Israele e nei Territori Occupati sia Hamas che la Jihad palestinese hanno

utilizzato donne kamikaze. Le nuove regine della jihad sono spesso donne occidentali convertite o donne musulmane che vivono o hanno vissuto in occidente; in un contesto come quello europeo o nordamericano, che mettono a disposizione conoscenze e competenze professionali, utilizzando in maniera efficace le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Con questa metodologia di profiling, da applicare alle tecniche di contrasto al fenomeno terroristico, si cercherà pertanto di determinare delle linee guida che potranno essere utilizzate al fine di creare profili di possibili terroristi, da integrare con i metodi di analisi sociologica e psicologica del fenomeno.

5. Osservazione del fenomeno nel contesto penitenziario



Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

Da sempre i radicali e gli integralisti hanno concepito il carcere come un luogo favorevole ad ogni attività di proselitismo e di diffusione di ogni estremismo. Nelle carceri “è stata rilevata un’insidiosa opera di indottrinamento e reclutamento svolta da ‘veterani’, condannati per appartenenza a reti terroristiche, nei confronti di connazionali detenuti per spaccio di droga o reati minori”. Negli istituti, infatti, si assiste di sovente al processo mediante il quale un detenuto “veterano” trasmette ad altro detenuto solitamente più debole ed emarginato, le proprie idee radicali (religiose, politiche, sociali). È una fase fondamentale in quanto il veterano, usufruendo della debolezza e della emarginazione altrui, “recluta” il nuovo adepto, il quale, acquisendo le nuove

ideologie, si sente spogliato dei panni di emarginato e disadattato. Non c'è da meravigliarsi, quindi, che il numero elevato di Musulmani nelle carceri europee possa favorire il processo di radicalizzazione e di proselitismo, ovvero la trasmissione di idee e concetti religiosi radicali, molto spesso frutto di una interpretazione distorta del Corano. Gli istituti di pena, infatti, rappresentano un luogo in cui si vengono a creare nuove forme di aggregazione e dove il singolo perde la propria identità; ciò crea una estrema vulnerabilità verso i processi individuali e collettivi del terrorismo. In altre parole, il carcere tende ad incentivare forme di aggregazioni che possono andare dalla gang alle comunità etniche o religiose; dunque, i fenomeni di conversione o di assunzione di forme estreme di Islam da parte di detenuti fino ad allora agnostici trovano spesso giustificazione nella solitudine, nella emarginazione e nella esigenza di trovare protezione, caratteristiche tipiche di un ambiente violento ed aggressivo¹⁷. Sembra, quindi, evidente l'esistenza di un fenomeno di reclutamento che prevede, attraverso una attività di proselitismo, che un detenuto, ritenuto più debole, si avvicini ad un gruppo religioso radicale. Si parte, quindi, con l'avvicinare l'individuo, per poi passare a pratiche di "fraternizzazione" o di "familiarizzazione", offerte di supporto, consiglio o protezione, per poi giungere all'indottrinamento religioso, al reclutamento ed alla definitiva inclusione del detenuto in cellule operative pronte ad operare una volta fuori dal carcere. È bene sottolineare che tale meccanismo è riservato a tutta la popolazione carceraria e quindi non esclusivamente ai detenuti di religione musulmana. Tuttavia, i soggetti più a "rischio" sembrerebbero essere i detenuti arabi più facilmente adescabili per l'inesperienza o per il disorientamento psicologico dovuto all'ingresso in una struttura penitenziaria. Molto spesso per tali soggetti abbracciare l'ideologia radicale religiosa rappresenta la logica soluzione a problemi di natura diversa, l'inizio di una nuova vita che, attraverso una spiritualità vissuta in maniera estrema,

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

porti ad una rottura con il presente, caratterizzato da mancanza di riferimenti ideologici e sociali. Quando si parla di proselitismo e di radicalizzazione in carcere appare opportuno all'interno della popolazione detenuta distinguere i seguenti tre gruppi:

- 1) I detenuti condannati per reati minori, reati violenti o altri reati;
- 2) I detenuti condannati per tali ultimi reati che hanno, però, già legami con ambienti estremisti;
- 3) I detenuti condannati per reati di terrorismo o di estremismo politico religioso.

¹⁷ M. Khalid Rhazzali, *L'Islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane*, Politiche migratorie – Ricerche, 2010, pp. 11 ss.

Appare sin da subito evidente la netta distinzione tra le tre categorie, in quanto solo la prima è ancora immune da ogni forma di estremismo e radicalismo. Questi detenuti, infatti, corrono il serio rischio di essere radicalizzati dai detenuti delle altre due categorie. D'altronde la promiscuità della vita negli istituti, il sovraffollamento delle celle e la sub cultura carceraria favoriscono questo processo perverso. L'attività di proselitismo, dunque, soprattutto se di matrice islamica, affascina il detenuto comune, il quale spesso si trova in condizioni di isolamento, solitudine, asocialità, dissociazione. I detenuti della seconda e terza categoria, invece, potrebbero essere una fonte di radicalizzazione (costituendo ad esempio gruppi di seguaci), sfruttando proprio la debolezza e la solitudine di altri detenuti, i quali si sentirebbero protetti, difesi, sostenuti; l'attività di proselitismo, insomma, è strumentale al successivo ingresso del detenuto che ha subito tale processo in apposite cellule impazzite.

In altre parole, l'opera di reclutamento ed indottrinamento dei leader "carismatici" ha lo specifico scopo di attrarre detenuti, convincendoli a combattere violentemente nella guerra all'Occidente. Spesso i gruppi nascono così, grazie all'attività di proselitismo e di convincimento di un leader, ovvero qualcuno che metta insieme gli altri e dica loro cos'è l'islam jihadista. Questo è di gran lunga il modello dominante, il più diffuso: carisma e capacità d'attrazione, di seduzione da parte di qualcuno che riesce a raggruppare qualche detenuto attorno a sé, per condurlo alla rottura con la società globale. Il "militante", infatti, si presenta come leader carismatico, dotato di profonde cognizioni religiose e portatore di ogni conoscenza ideologica; molto spesso tale soggetto si autoproclama predicatore o Imam¹⁸. Per riuscire a prevenire il fenomeno del proselitismo e della radicalizzazione è indispensabile che gli operatori penitenziari pongano in essere una adeguata attività di osservazione e controllo della popolazione detenuta, al fine di riuscire a riconoscere i primi segnali di un processo in corso ed in particolare di distinguere la legittima pratica religiosa, da

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

un fenomeno di conversione radicale in corso. Per poter adempiere adeguatamente a tale missione, è fondamentale che gli operatori penitenziari siano adeguatamente preparati nel riuscire a carpire i primi sintomi, le prime manifestazioni, i primi segni di un processo di indottrinamento in atto. Tuttavia, è bene sottolineare che l'adozione di ideologie o orientamenti radicali è prima di tutto un processo psicologico che si manifesta con un cambiamento di mentalità che, però, non sempre comporta necessariamente modifiche visibili nell'apparenza o nelle azioni del detenuto.

¹⁸ È ben possibile, tuttavia, che nel processo di radicalizzazione manchi la figura del leader, come nel caso in cui un gruppo di detenuti spontaneamente decida di sposare la causa violenta jihadista. A. Zaccariello, *Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere*, Lexetars, Roma, 2016, pp. 65 ss.

In alcuni soggetti, dunque, i processi di radicalizzazione sono davvero difficili da individuare. La situazione cambia qualora il processo sia accompagnato da una serie di oggettivi e percepibili cambiamenti nel comportamento del soggetto, i quali rendono possibile riconoscere il fenomeno con l'ausilio di una serie di criteri concreti. Tali indici riguardano l'apparenza esterna dell'individuo e/o gli schemi di comunicazione e comportamento. È bene sottolineare sin da subito, però, che essi in ogni caso non sono in grado di essere sempre ed inequivocabilmente interpretati come sintomi di una radicalizzazione in corso; pertanto, appare utile confrontare e raffrontare il singolo indice con tutta una serie di fattori, quali il contesto, il percorso emotivo, la situazione familiare e sociale, il disagio, la solitudine. Insomma, gli indici di cui si tratta sono un importante segnale di un possibile processo in corso, ma la concretezza e l'attualità del fenomeno vanno valutate ed accertate mediante una attenta osservazione e valutazione a 360 gradi dell'intera vita detentiva del soggetto nel suo complesso.

Passando agli indici relativi alla routine quotidiana, si rileva che le regole dei vari istituti di pena spesso non consentono ai musulmani di vivere secondo i dettami dell'Islam; ciò significa che i detenuti arabi potrebbero rivendicare il diritto di vivere secondo i precetti della propria religione. Qualora il detenuto esiga il rispetto di tali comportamenti anche da altri detenuti¹⁹, potrebbe teoricamente rappresentare un'attività di proselitismo in embrione. Il cambiamento repentino della routine quotidiana di un detenuto, inoltre, potrebbe rappresentare un pericolo imminente di radicalizzazione. In particolare, il rifiuto di farsi la doccia, di mangiare o di utilizzare la biancheria dell'Amministrazione, così come il tentativo di "isolarsi", rifiutando di partecipare alla routine giornaliera con altri detenuti di fede religiosa diversa, sono tutti indici da non sottovalutare. Per ciò che concerne l'organizzazione della cella, si rileva che possono essere considerati indici da non trascurare la decorazione della cella con tappeti di preghiera e calligrafie islamiche, o la manifesta-

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

zione ostentata di un supporto alla violenza mentre, ovviamente, il semplice possesso del Corano potrebbe rappresentare una semplice manifestazione della propria religiosità.

Un segno visibile, ma non sempre inequivocabile, di una possibile imminente radicalizzazione è il cambiamento dell'apparenza della persona; può rappresentare un campanello d'allarme, infatti, la circostanza che il detenuto inizi ad indossare abiti diversi o farsi crescere la barba. È anche vero il contrario, cioè che talvolta un detenuto in uno stato di radicalizzazione avanzata potrebbe cercare di

19 P. Gonnella, *Mettere al centro i diritti per combattere la radicalizzazione in carcere*, Open Migration, 2017, pp. 57 ss.

farsi notare il meno possibile, mantenendo un'apparenza da "occidentale". Per ciò che concerne il comportamento e la comunicazione con gli altri soggetti presenti in istituto bisogna distinguere: il terrorista già radicalizzato, di solito, tende ad avere un atteggiamento assai discreto, limitando in particolare la comunicazione con il personale della polizia penitenziaria, preferendo un rapporto corretto e socialmente irreprensibile, evitando conflitti aperti con le autorità, mentre nei confronti degli altri detenuti egli cercherà più o meno subdolamente di esercitare una forte influenza, al fine di imporre le proprie idee; i detenuti comuni, invece, l'inizio del processo di radicalizzazione comporta un atteggiamento più visibile, in particolare il soggetto inizierà a rapportarsi con gli altri detenuti in modo diverso, ad esempio prendendo le distanze da altri detenuti musulmani, o interagendo con loro sempre meno. Cambia, in particolare, radicalmente il rapporto che egli ha con il personale femminile presente in istituto; infatti il soggetto potrebbe non ubbidire ad ordini impartiti da donne, o rifiutarsi di comunicare con loro. Inoltre non è da sottovalutare la richiesta del detenuto di poter ricevere visite particolari, come ad esempio insegnanti di religione, guide spirituali, o altri individui estremisti. Può rappresentare un inizio di radicalizzazione, altresì, anche un repentino cambio di interessi o di consumo mediatico, come ad esempio l'improvvisa lettura di determinati libri o riviste, l'ascolto di particolari cd, la visione di alcuni film. In definitiva, come si evince, esiste un ventaglio di indici che possono/potrebbero palesare una nascita o una evoluzione del fenomeno. Tali indicatori, costituiscono esclusivamente un punto di partenza, un input per osservare con ancora più attenzione il detenuto, al fine di constatare se quei primi segnali possano essere considerati episodi isolati, oppure vere e proprie manifestazioni di un credo radicalizzato. Ancora una volta, dunque, urge sottolineare l'importanza del personale penitenziario, il quale, con attenzione e diligenza, dovrà osservare la vita detentiva nelle sezioni. È solo grazie a una attenta supervisione ed una accurata analisi dei comportamenti dei detenuti che si può pensare di prevenire e controllare il processo della radicalizzazione; impedire la

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

radicalizzazione in concreto significa prevenire i fenomeni terroristici – eversivi, i quali trovano nel carcere un luogo adatto al proselitismo ed alla recluta di nuovi adepti.

Capitolo IV

Finanziamento al terrorismo internazionale

1. Strumenti di finanziamento

Il finanziamento delle organizzazioni terroristiche è un crimine distinto dal terrorismo stesso ed è divenuto crimine internazionale nel 1999 con la Convenzione di New York. Il Framework for



Future Alliance Operations (FFAO) Report 2018 con cui la Nato analizza le possibili situazioni di instabilità fino al 2035 ed oltre, nel definire i possibili eventi futuri la cui criticità richiederà l'utilizzo dello Strumento militare, include il terrorismo che, aspirando a raggiungere i suoi obiettivi politici, religiosi o ideologici, utilizzato da organizzazioni non statali, alcuni con aspirazioni di tipo statale, potrebbe ricorrere all'uso illegale di forza e violenza con intensità, scopi e durata sempre maggiori. Per sopravvivere e finanziarsi il terrorismo ha bisogno della copertura dei paradisi fiscali, per cui è necessario combattere là dove esso si alimenta, così da togliergli linfa vitale. Le organizzazioni terroristiche, sempre più intrecciate con la criminalità organizzata, useranno con sempre

maggior intensità le potenzialità del web, per gettare la popolazione nel panico, soggiogarla, e costringere l'Autorità costituita a piegarsi al loro volere.

Il terrorismo internazionale per alimentare logistica ed azioni necessita di continue fonti di finanziamento; la lotta al suo finanziamento costituisce pertanto un cruciale mezzo di prevenzione in quanto fermarne il flusso impedisce gli attacchi terroristici ed a lungo termine porta alla sua soppressione. La struttura cellulare utilizzata ad es. da Al Qaeda consente di proteggere l'organizzazione dalle Autorità. La cellula di supporto raccoglie le risorse operando anche con il cri-

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

mine organizzato; in questo modo se vengono effettuati arresti l'autorità non può distruggere l'intera organizzazione. Le cellule operative sono formate da terroristi che devono svolgere l'azione e non sono collegate con l'altra cellula. Il riciclaggio di denaro (criptovalute comprese) che consiste nel trasformare i proventi di attività illegali in beni legittimi, è formato da tre fasi: il trasferimento dei fondi in più fasi (mediante ad es. money transfer, hawala ed euro to euro), la stratificazione, che nasconde qualsiasi collegamento con l'attività illegale, l'integrazione, per acquisire le risorse. Nel

90% dei casi il riciclaggio avviene alla luce del sole, in quanto esso ha bisogno di bonifici (più che di contanti) su canali abilitati, con la compiacenza ad es. di imprese ed istituti bancari²⁰ presenti nell'economia legale. Per tale motivo le Autorità inseriscono nelle operazioni finanziarie i cd. Know your customer, cioè verifiche quali la profilazione del cliente per capire se quel bonifico è ad es. riconducibile al finanziamento del terrorismo. Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), organismo intergovernativo creato nel 1989 in ambito OCSE con lo scopo di definire strategie di contrasto del riciclaggio, raccomanda agli Stati di collaborare al fine di condividere informazioni in merito. In un suo studio è emerso che le donazioni, anche tramite social media, meritano attenzione investigativa particolare, come quelle effettuate a favore delle organizzazioni non profit, di beneficenza ed alle Ong. Dal 2017 sono aumentati in maniera notevole numero di criptovalute in circolazione ed ammontare dei volumi scambiati; ne esistono circa 1500. Da maggio 2018 il valore totale in \$ delle criptovalute è di circa 450 mld, 15 volte in più rispetto al 2017. Lanciata nel 2009, il bitcoin è stata la prima moneta virtuale convertibile decentrata, cioè non emessa da una banca centrale. I bitcoin sono unità di conto composte da stringhe uniche di numeri e lettere che hanno valore di moneta solo perché gli utenti sono disposti a pagare per loro. Gli indirizzi bitcoin non hanno nomi o identificazione del cliente e il sistema non ha server centralizzato. E' l'esempio più conosciuto di criptovaluta, da sola rappresenta il 35% dell'attuale valore di quelle in circolazione, e il suo successo è legato all'aumento di prodotti e servizi connessi. È il caso ad es. dei bancomat, che consentono di depositare valuta e ricevere bitcoin (sono in tutta Europa, specie Austria e Uk) o delle carte prepagate, ricaricabili e spendibili presso molti rivenditori. Le cellule legate al terrorismo internazionale utilizzano quindi le criptovalute in quanto

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

con diversi gradi di anonimato e non tracciabilità²¹; sono utili per progetti criminali di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come la raccolta di fondi per scopi illeciti nel Dark web o campagne di crowdfunding su social media. In più garantiscono alle organizzazioni terroristiche l'impossibilità della confisca da parte delle Autorità; i terroristi sanno che potranno anche essere

²⁰ Nel 2018 la Uif italiana ha ricevuto 100.000 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette (di cui 20.000 palesemente pleonastiche, che hanno avuto il solo effetto di ingolfare il sistema di controllo).

²¹ Come rilevato dall'operazione "European 'ndrangheta connection" che nel 2018 ha portato all'arresto di 90 persone da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Dott. Federico Cafiero de Raho.

incarcerati con privazione di connessione web, ma il gestore della piattaforma, arrestato, non rivelerà a nessuno la password per accedervi e nessuno riuscirà a sbloccare il sistema. Un esempio? Gerald Cotten, il fondatore di Quadriga CX, una delle piattaforme più importanti per le transazioni con criptovalute, era l'unico a possedere la password per accedere alla piattaforma, peraltro soltanto con il suo pc, protetto da diversi livelli di crittografia decifrabili soltanto con la chiave privata di sua esclusiva conoscenza²². L'uomo è morto nel dicembre 2018 e la piattaforma è di fatto inaccessibile, insieme a tutte le criptovalute depositate al suo interno, l'equivalente di 150 mln di \$. La moglie, pur avendo assoldato Chris McBryan, famoso esperto di sicurezza altamente qualificato, non ha potuto ottenere alcunché. L'Ue considera il contrasto all'utilizzo delle criptovalute per fini terroristici una priorità; a tal fine è essenziale una solida condivisione delle informazioni tra gli Stati. Tra i più recenti tentativi online spicca una campagna di raccolta fondi via social media attraverso bitcoin da parte di un gruppo in Siria denominato al-Sadaqah. Su varie piattaforme si trovano ancora account di questo gruppo, chiusi e riaperti a più riprese, che chiedono donazioni attraverso bitcoin ed altre criptovalute. Le organizzazioni terroristiche si stanno riversando anche sulle criptovalute in via di sviluppo alternative ai bitcoin, in grado di fornire un livello assai elevato di anonimato, come monero e zcash. Il gruppo dietro a Wannacry (il ransomware che colpì anche alcuni ospedali a maggio 2018) ha cambiato da bitcoin a monero su Shapeshift, una piattaforma di cambio. Anche gli Shadow Brokers (il gruppo di hacker che ha diffuso online le armi digitali della americana National Security Agency) hanno incassato in monero. A livello europeo si stanno regolamentando sempre di più i punti di snodo dei flussi di criptovalute, in primo luogo le piattaforme di cambio, gli exchange, equiparati a istituzioni finanziarie per cui devono identificare i clienti, monitorare le transazioni e riportare operazioni sospette alle Unità di informazione finanziaria come la Uif della Banca d'Italia. Le forze dell'ordine incontrano però problemi in Paesi in cui la legislazione non richiede ai cambiavalute di identificare i clienti. L'invito arrivato nell'ottobre 2017 da al-Qaeda, che sul suo web magazine AlHaqiqa (la Verità) ha incoraggiato i let-

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

tori a donare all'organizzazione bitcoin, potrebbe rappresentare la fine della fase sperimentale e un consolidamento delle criptovalute come mezzo di finanziamento al terrorismo. Infatti la tecnologia blockchain su cui si basa il funzionamento dei bitcoin, pur rendendo pubblica ogni transazione, nasconde dietro un codice la reale identità del pagante e del ricevente, rendendoli anonimi. La

²² Per effettuare la transazione, chi effettua il bonifico conosce infatti solo la chiave pubblica, ovvero un numero lungo e complicato con una funzione simile a quella del numero di conto bancario.

sicurezza di non tracciabilità ha consentito ai terroristi islamici di non celare le loro richieste pubbliche di denaro dietro false iniziative umanitarie, come in passato, ma di essere espliciti quanto a richieste di finanziamento. Le valute digitali sono un'arma per eludere il sistema bancario occidentale e non pagare commissioni agli infedeli, potendo donare in assoluto anonimato la propria Sadaqa (la carità volontaria dell'islam) alle organizzazioni terroristiche. Le criptovalute diventano sempre più un prodotto mainstream e user friendly, nei mercati legali come tra soggetti radicalizzati insospettabili. Non richiedono elevate competenze in ambito informatico, quindi anche la loro diffusione a fini terroristici può essere veloce e semplice. Come nel caso di Zoobia Shahnaz, tecnica di laboratorio priva di competenze informatiche, che ha donato l'equivalente di 62.000 \$ in bitcoin a società fantasma collegate all'Isis. Poi ci sono i Money transfer (trasferimento di somme di denaro) da un Paese all'altro. Le cifre delle organizzazioni terroristiche di solito sono basse, per non destare sospetti, con la tecnica del frazionamento orizzontale verticale: lo stesso versamento, al di sotto della soglia di attenzione, viene effettuato in diversi money transfer, oppure si inviano soldi allo stesso soggetto ma in diverse tranches, con versamenti disposti da tante persone per aggirare i controlli. Tra i sistemi "alternativi" di trasferimento fondi assumono rilevanza "hawala" ed "euro to euro" i quali, a differenza del money transfer sottoposto a controlli, possono operare al di fuori del circuito antiriciclaggio. L'hawala (ordine di pagamento in arabo) molto diffuso nell'islam, trasferisce denaro senza sua movimentazione fisica mediante versamento a intermediari (hawaladar) che, dietro pagamento di una commissione, garantiscono la consegna della somma equivalente in valuta locale da parte di un corrispondente operante nel Paese di destinazione oppure effettuando operazioni di compensazione tramite piattaforme informatiche. E' un circuito di pagamento alternativo gestito dalle principali comunità etniche ed organizzazioni terroristiche presenti sul territorio. Il sistema Euro to Euro è molto diffuso nella comunità nigeriana attraverso una rete di raccolta del contante presso "sportelli", spesso all'interno di esercizi commerciali etnici a cui corrisponde, in Nigeria, un ufficio presso il quale le somme affidate in Italia possono essere incassate. Al cliente che spedisce il denaro viene rilasciata una ricevuta riportante una password, comunicata al destinatario per il ritiro del denaro. I soldi accumulati presso i vari "sportelli" sono

[Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi](#)

successivamente trasferiti in quel Paese utilizzando portavaluta connazionali. In altri casi flussi finanziari illeciti vengono veicolati attraverso i circuiti bancari "formali" con adozione di tecniche di frazionamento e parcellizzazione che polverizzano il volume delle transazioni oppure mediante interposizione di prestanome, i cui profili non presentano collegamenti con le liste antiterrorismo.

Del resto il sistema finanziario permette oggi di effettuare transazioni di qualsiasi importo ad una velocità impressionante annullando ogni distanza e vanificando il monitoraggio.

2. Paradisi fiscali

Paradiso fiscale viene considerato in Italia uno Stato con imposizione sui depositi bancari inferiore del 50% a quella italiana, con regole rigide sul segreto bancario che consentono di compiere transazioni coperte non scambiando informazioni con altri Stati. Il paradiso fiscale può assumere la forma del paradiso societario, in cui minori sono i controlli sulle società e maggiori le possibilità di anonimato dei soci, del paradiso fiscale in senso stretto, dove la tassazione è al livello più conveniente (es. Liechtenstein, Lussemburgo), del paradiso bancario, in cui il segreto bancario è tutelato (es. Svizzera, Austria) e del paradiso valutario, ove non vi sono controlli o limitazioni valutarie e sono possibili conti in valuta estera. Ogni Stato riconosciuto come paradiso fiscale vanta una sua “specializzazione”; l’80% dei fondi speculativi mondiali, noti come hedge funds, è registrato ad es. alle Isole Cayman. Si distingue tra “lista bianca” e “lista nera”. La lista bianca è costituita dai paradisi fiscali firmatari del Common Reporting Standard, accordo promosso dall’Ocse nel 2014, che elimina il segreto bancario e promuove lo scambio di informazioni fra governi. Uno dei paradisi fiscali più noti di questa lista è il Delaware²³; offre la possibilità di costituire in soli 3 giorni società protette dall’anonimato più assoluto. Vi sono anche alcuni centri offshore collegati con gli Usa: le Isole Vergini Americane, le Isole Marshall, la Liberia. Per quanto riguarda l’Europa un esempio sono le Isole Canarie, che offrono notevoli benefici in termini di aliquote delle imposte, il Lussemburgo²⁴, l’Olanda sulle cui società finanziarie offshore transitano importi annuali pari a 20 volte il Pil del Paese²⁵, il Liechtenstein, l’Austria e il Belgio per il segreto bancario, Monaco, San Marino, Andorra, Madeira, Cipro e lo Ior del Vaticano. La lista nera, invece, comprende quei Paesi che non hanno aderito al Common Reporting Standard; non offrono scambio

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

di informazioni riguardo cittadini esteri che operano nella loro giurisdizione, per cui le organizzazioni terroristiche li preferiscono per assicurarsi il finanziamento di cui hanno bisogno.

23 Salito alla ribalta della cronaca ad aprile u.s. con la condanna del senatore Armando Siri per bancarotta fraudolenta da parte del Tribunale di Milano; prima del crack Siri e soci hanno svuotato l'azienda trasferendo il patrimonio a un'altra impresa la cui sede legale è stata poco dopo spostata nel Delaware.

24 Il Paese pare abbia dato asilo anche ai capitali del leader nord coreano Kim Jong-u.

25 Il cantante Bono Vox vi ha trasferito i suoi interessi economici.

Alcuni esempi di Paesi in lista nera sono le Bahamas, Samoa e i territori statunitensi delle Samoa americane e dell'isola di Guam. Nel 2016 l'inchiesta sui Panama Papers ha riguardato un network di 214 mila società offshore con sede a Panama presso lo Studio Mossack Fonseca, grazie ad un'inchiesta dell'ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), network di 200 reporters operanti in 70 Paesi. La vicenda ha avuto impatto rilevante non solo per l'evasione fiscale, ma anche per il finanziamento del terrorismo internazionale e di attività illecite. Sulla stessa linea dei Panama Papers si colloca l'inchiesta Paradise Papers nel 2017 ad opera sempre dell'ICIJ. Circa la metà dei 13,3 mln di documenti trapelati provenivano da Appleby, uno dei maggiori fornitori al mondo di servizi legali offshore, e dai suoi partners, e ricoprono un periodo dal 1950 al 2016, e dalla società fornitrice di servizi fiduciari "Esteria". I documenti sono stati ottenuti dal giornale tedesco *Suddeutsche Zeitung*, che li ha condivisi con il consorzio di giornalisti investigativi e la *Bbc*. La fuga di documenti finanziari sottratti dagli hacker ha rivelato come organizzazioni terroristiche, potenti ma anche ultra-ricchi investano segretamente denaro nei paradisi fiscali offshore²⁶. Sulla scia di Panama e Paradise Papers l'Ue ha lanciato nel 2018 una terza inchiesta sia a livello globale sia focalizzando l'analisi sulle isole del Commonwealth (Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Turks e Caicos) stimando, secondo una ricerca del Fmi, che il denaro criminale ivi in circolazione ammonterebbe fino a 1 mld di sterline al giorno, tanto che il cancelliere John McDonnell ritiene Uk il centro mondiale del riciclaggio di denaro, una manna per le organizzazioni terroristiche. Queste isole, grazie alla loro formale indipendenza, consentono alla City di effettuare in riservatezza operazioni vietate in Uk. Il governo ha promesso un registro pubblico per rivelare i veri titolari delle proprietà in Uk riconducibili a società offshore. Circa 14.000 delle 17.781 società di Guernsey²⁷ sono legate al settore dei servizi finanziari. L'Ue ha pertanto da subito minacciato di includere tali isole nella sua lista nera, se le imprese ivi registrate non avessero giustificato il motivo per cui beneficiano di aliquote fiscali basse o nulle. I leaks hanno mostrato ad es. che le filiali irlandesi della Apple, che detengono la maggior parte del patrimonio di oltre € 200 mld in contanti della compagnia, sono state gestite su Jersey tra il 2015 e il 2016. L'aliquota dell'imposta societaria

[Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi](#)

²⁶ Contenevano dettagli sugli investimenti fatti dalla tenuta privata della Regina Elisabetta II, l'elusione fiscale della signora Brown's Boys, sitcom della *Bbc*, mostravano che il campione di F1 L. Hamilton evitava le tasse del suo jet da 16,5 mln di sterline ed il Presidente turco Erdogan inviava denaro sull'Isola di Man.

²⁷ Guernsey, Jersey e Man, isole situate nel canale della Manica, dipendenza della Corona britannica, ma non appartenenti ad Uk, pur essendo dotate di governo autonomo sono in concreto estensioni della City.

dello 0% avrebbe permesso a Apple di evitare mld di tasse in tutto il mondo e ciò fa gola alle organizzazioni terroristiche in quanto possono lucrare ingenti somme e finanziarsi a costo zero. Al termine dell'inchiesta, il 13.03.2019 l'Ecofin ha approvato la nuova versione della blacklist dei paradisi fiscali considerati tali secondo l'Ue, ampliandone la lista. L'Ue accusa Guam, Samoa americane, Trinidad e Tobago, Samoa e le Isole vergini americane di non aver preso alcun tipo di impegno in merito ai propri sistemi fiscali, per questo restano nella lista nera. Questi 5 Paesi vengono raggiunti da altri 10 Stati che precedentemente si trovavano nella lista grigia (quella delle giurisdizioni che avevano promesso di cambiare i loro sistemi fiscali), colpevoli di non aver rispettato gli annunci fatti: Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Figi, Isole Marshall, Oman, EAU e Vanatu. Nella lista grigia restano 34 Stati, tra cui Svizzera, Turchia, Australia e Albania, che hanno promesso di modificare la propria giurisdizione fiscale entro la fine del 2019. Altri 25 sono stati invece depennati per aver rispettato gli impegni; tra questi, accusa Oxfam, ci sono anche «cinque dei peggiori paradisi fiscali»: Panama, Hong Kong, Isola di Man, Guernsey e Jersey. Poi abbiamo la Società anonima che non rende pubblici i nominativi dei soci; è così impossibile individuare le organizzazioni terroristiche tra i titolari delle quote. I costi della costituzione di una Società anonima in Svizzera oscillano dagli € 1500 ai 2600. Nel 2012 un team di ricercatori americani e australiani ha provato a fondare una società offshore, contattando circa 3700 provider in 182 Paesi; la metà dei fornitori di servizi finanziari offshore non ha effettuato l'identificazione del cliente, quasi un quarto non ha richiesto neppure i documenti di identità; questo nonostante i ricercatori avessero lasciato intendere talvolta di voler finanziare organizzazioni terroristiche. In molti casi il fornitore del servizio ha messo anche a disposizione un prestanome. Per aprire una società offshore servono massimo 48 ore; niente uffici né dipendenti. Per sfruttarne i vantaggi non è necessario trasferire le ricchezze nel paradiso fiscale; è sufficiente che in quel Paese abbia sede la struttura legale, poi i beni gestiti possono essere posti in qualsiasi luogo del mondo. Per scegliere la migliore giurisdizione per la propria società bisogna tenere conto di alcuni fattori: efficienti sistemi per comunicare con la banca, poca o nulla collaborazione con le autorità fiscali, costi legali bassi. Panama, ad es, riunisce tutti questi requisiti: le società sono esenti tasse, non hanno obbligo di presentare bilanci e possono essere amministrate da qualsiasi parte del mondo, anche da Afghanistan o Somalia. Nello statuto figurano solamente 3 direttori (fornibili dallo studio legale al costo di € 150 all'anno cadauno) le azioni sono al portatore e viene fornita una delega notarile apostillata al proprietario per potere amministrare la società.

[Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi](#)

Si deve provvedere al pagamento di una Tassa Annuale e dello studio legale di appoggio, per un totale di 550 € annui. Non ci sono altre tasse o adempimenti. Il prezzo è irrisorio pensando ai vantaggi: 1000 € tutto compreso. L'attività appare residente all'estero, le fatture vengono emesse all'estero e sempre all'estero devono essere pagate. Dal conto offshore si possono ritirare i soldi con bancomat o triangolazioni su altri conti ma non vengono mai inviate sul conto nel Paese dove realmente si vive per evitare il rischio dei controlli fiscali. Il massimo della tutela le organizzazioni terroristiche la ricevono dai Paesi offshore che non concedono l'estradizione; non tutti gli Stati hanno ratificato questa forma di cooperazione. Sono più di quanti si possa pensare: le Seychelles, 115 isole nell'Oceano Indiano, Capo Verde, Giamaica, Namibia, Cambogia, Nepal, Belize, Madagascar e Malesia.

3. Strumenti di contrasto

Tra i principali strumenti di contrasto al fenomeno terroristico analizziamo in via generale:

- 1) le **Misure di congelamento e Black listing**;
- 2) il **TFTP** (Terrorist Finance Tracking Program) e l'**EU TFS** (System);

MISURE DI CONGELAMENTO E BLACK LIST

Il Consiglio di Sicurezza Onu, con Risoluzione n. 1267/'99, introdusse la procedura di congelamento fondi e di altre risorse economiche per contrastare Al-Qaeda; i suoi affiliati furono inseriti in una black list gestita dal Comitato per le Sanzioni per impedirne le attività terroristiche. Con black list si intende un elenco di persone o gruppi coinvolti in attività terroristiche ivi inserite su individuazione del Consiglio di Sicurezza e decisione dell'Autorità giudiziaria, in seguito a condanna o indagini per atti terroristici. La proposta di inserimento viene esaminata e approvata dal Consiglio. Lo stesso organo si occupa, ogni sei mesi, di riesaminare i nominativi e l'opportunità del loro mantenimento. L'inserimento comporta misure restrittive quali il congelamento di capitali e di attività finanziarie e misure rafforzate di cooperazione di polizia, con lo scopo di predisporre misure preventive che ostacolino il più possibile le condotte prodromiche agli attentati terroristici. Sono chiamate smart o targeted sanctions, per il fatto che sono rivolte non a Stati ma a singole persone, fisiche o giuridiche. A livello comunitario la Risoluzione è confluita nel Reg. CE 881/2002, recepito con d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, che definisce il congelamento di capitali e di altre risorse economiche come il "divieto di trasferire, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso e la destinazione". In questo contesto svolge un

[Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi](#)

ruolo fondamentale anche la Uif per l'Italia giacché diffonde le liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza Onu, dall'Ue e dall'OFAC, l'Office of Foreign Asset Control statunitense. Per la realtà nazionale va sottolineato il rapporto tra misure di congelamento e sequestro/confisca come misure di prevenzione; al pari delle ultime due che sono misure ante delictum, anche il cd. freezing asset comporta un'anticipazione della soglia di punibilità. La loro applicazione avviene alla fine di un procedimento amministrativo ma non giurisdizionale, ponendo così problemi di rispetto delle garanzie processuali del nostro ordinamento; tali misure incisive sono tuttavia necessarie per un'efficace lotta al terrorismo internazionale.

TFTP (Terrorist Finance Tracking Program) E EU TFTS (System)

Il Terrorist Finance Tracking Program (TFTP), Programma di monitoraggio delle finanze delle organizzazioni terroristiche, ha aiutato a individuare complotti terroristici ed autori. E' stato istituito dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in accordo con la "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT), che gestisce e regola le modalità attraverso cui sono effettuate, a livello mondiale, tutte le transazioni finanziarie. La società SWIFT, cooperativa di diritto belga, condivide con i propri soci un linguaggio comune basato sul Bank Identifier Code (BIC), una piattaforma telematica di scambio informazioni, ed un messaggio "Fin message" che contiene le informazioni delle transazioni effettuate quali, tra l'altro, identità dell'ordinante e del beneficiario. Il Programma gestisce 4 mld di comunicazioni l'anno (15 mln al dì) avendo così cognizione di tutte le transazioni effettuate a livello mondiale. L'accordo Eu-Usa del 2010 sullo scambio di informazioni finanziarie garantisce la protezione di entrambi gli attori, la privacy dei cittadini e dà alle Autorità un potente strumento nella lotta contro il terrorismo; le indagini per parte europea sono effettuate da Europol. La Commissione Ue a fine 2013 ha stabilito di prevedere analogo strumento (EU TFTS System) per le eventuali lacune del TFTP, in particolare i pagamenti intra Ue in € che altrimenti potrebbero non essere tracciati.

Capitolo V

I riflessi sulla società civile e diritti umanitari

1. La garanzia dei diritti delle vittime: rappresentanza processuale e il risarcimento economico

La ricostruzione sinora tracciata del percorso normativo per la lotta al terrorismo internazionale e interno non può prescindere dall'analisi dei contenuti di un nucleo di atti di soft law e norme emanate su scala internazionale, europea e nazionale con lo scopo di riconoscere e tutelare i diritti delle vittime di reati di criminalità organizzata transnazionale, terrorismo internazionale e terrorismo interno, analizzando analogie e differenze tra gli stessi. Bisogna anzitutto considerare che gli Organismi internazionali hanno cominciato a considerare la necessità di un intervento atto a risolvere le criticità derivanti dall'assenza di un sistema normativo uniforme per la tutela delle vittime di tali reati solo negli ultimi decenni. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi fondamentali di giustizia per le vittime di reati e di abuso di potere ("Dichiarazione di Vienna")²⁸ è infatti il primo documento ufficiale a fornire una definizione di "vittime" in riferimento a quelle "persone che, collettivamente o individualmente, siano state danneggiate a livello fisico, mentale, emozionale o economico ed abbiano subito una sostanziale lesione dei propri diritti fondamentali tramite atti od omissioni che rappresentino violazioni del diritto penale nazionale o di norme internazionalmente riconosciute relative ai diritti umani". La Dichiarazione di Vienna per la prima volta forniva una definizione di "vittime" in riferimento a quelle persone che, sia singolarmente che collettivamente, abbiano subito dei danni, ivi compreso il ferimento sia fisico che mentale, la sofferenza emotiva, la perdita economica o l'indebolimento sostanziale dei loro diritti fondamentali, attraverso atti o omissioni che violano le leggi contro il crimine, in vigore negli Stati membri, ivi comprese quelle leggi che proscrivono l'abuso criminale di potere. Tale definizione orientava gli Stati membri ad affrontare e risolvere il problema della criminalità conferendo centralità alla vittima, che in base ai contenuti della Dichiarazione poteva essere definita tale anche in mancanza dell'identificazione, dell'arresto, del perseguimento della condanna dell'autore materiale del reato e indipendentemente dal fatto che ci fosse un qualche grado di parentela tra l'autore e le vittime. L'importanza di questo primo atto ufficiale risiedeva nel porre l'attenzione sulla particolare condizione di fragilità della vittima, che doveva essere aiutata e sostenuta attraverso l'ottenimento

[Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi](#)

²⁸ A. Spataro, *Politiche di sicurezza e diritti fondamentali*, in *Atti del Convegno "Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali*, in *Speciale QG*, Pisa, 2016.

di tre profili: a) un accesso facilitato alla giustizia e ad un giusto trattamento processuale; b) un adeguato indennizzo e/o risarcimento per i danni subiti; c) una congrua assistenza. Sotto il primo profilo, la Dichiarazione prevedeva che le vittime fossero trattate con compassione e con rispetto della loro dignità e che potessero esercitare il diritto di accedere ai meccanismi di giustizia e ad un rapido risarcimento del danno subito, come previsto dalle leggi nazionali. Dovevano inoltre essere stabiliti, o se già esistenti, rafforzati dei meccanismi giuridici e amministrativi onde consentire alle vittime di ottenere riparazione attraverso processi formali ed informali solleciti, equi, non costosi e accessibili²⁹. Nel secondo profilo si voleva garantire che le vittime fossero esaurientemente informate dei propri diritti giurisdizionali, ai quali facevano seguito quelli ad un equo risarcimento da parte dei colpevoli o dei terzi responsabili del reato per alleviare il trauma subito dalle vittime. Nel caso in cui il rimborso non potesse essere pienamente risarcito da parte del colpevole o da terzi, era previsto l'impegno degli Stati per fornire un indennizzo economico alle vittime che avevano subito un danno alla propria salute di tipo fisico o mentale a causa di crimini gravi e alla loro famiglia, in particolare nei casi in cui la vittima fosse deceduta o resa gravemente inabile. La Dichiarazione prevedeva inoltre la creazione di specifici fondi nazionali per il risarcimento delle vittime, particolarmente necessari nei casi in cui lo Stato di cui le vittime erano cittadini non fosse stato in grado di risarcire il danno subito dalla vittima. Sotto l'ultimo profilo, quello dell'assistenza, la Dichiarazione prevedeva la garanzia di un'adeguata assistenza materiale, medica, psicologica e sociale attraverso i mezzi governativi e di volontariato, comunitari e locali, prestando particolare attenzione alla natura del danno inflitto, che causava esigenze diverse per le vittime. L'ampio catalogo di garanzie che la Dichiarazione prevedeva per la tutela delle vittime inaugurava l'importante questione di porre la Comunità internazionale dinanzi alla necessità di affrontare sempre più specificamente il tema della tutela normativa delle vittime del crimine organizzato, considerando le peculiarità legate a tale status e prevedendo la realizzazione multilivello della loro assistenza. Un contributo importante a questo processo è costituito dall'emanazione della Convenzione di Palermo, che per la prima volta formalizzava la tutela dei diritti delle vittime della criminalità organizzata attraverso molteplici canali per la lotta al reato³⁰. I contenuti del testo con-

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

²⁹ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione di Vienna, cit., art. 6.

³⁰ Si consideri ad esempio, il complesso catalogo di misure di «Azione penale, sentenza e sanzioni» previste ex articolo 11 della Convenzione (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ris. A/RES/55/25, cit., artt. 11 ss.). Allo stesso modo, le misure previste nell'ambito del programma di assistenza giudiziaria reciproca (art. 18), le tecniche speciali di investigazione (art. 20), le misure per rafforzare la cooperazione con le autorità giudiziarie (art. 26) e quelle finalizzate alla prevenzione della criminalità organizzata (art. 31). Particolarmente innovative, tra le tecniche investigative speciali previste dalla Convenzione, le cd. consegne sorvegliate e le operazioni di infiltrazione o "sotto copertura". F. Spiezia, Cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, cit., p. 205.

venzionale, pur rappresentando solo un iniziale impegno della Comunità internazionale a combattere e prevenire il coinvolgimento personale delle vittime del crimine organizzato transnazionale, ponevano le basi per una riproposizione della problematica complessa della tutela delle vittime del terrorismo internazionale attraverso progetti normativi più articolati e attuali. Tra i principali obiettivi normativi emerse la Convenzione di Palermo, che per la prima volta forniva un catalogo di definizioni e criteri di riconoscimento del reato di criminalità organizzata³¹, insieme ad una forma di tutela internazionale dei diritti delle vittime³². La Convenzione prevedeva la punizione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato e del riciclaggio dei proventi del reato, che veniva altresì combattuto attraverso una serie di misure preventive. Nel testo venivano anche esaminate le possibilità di confisca e sequestro dei proventi delle attività della criminalità organizzata, di estradizione di persone o gruppi criminali organizzati e di assistenza giudiziaria reciproca tra Stati parte in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per talune categorie di reati da essa previsti³³. Oltre a tali elementi, uno degli aspetti più significativi della Convenzione consisteva nel trattare per la prima volta il tema della tutela normativa soprattutto in casi di minaccia, ritorsione o intimidazione delle vittime dei reati elencati nel catalogo dell'art. 2, prevedendo all'articolo 25 la realizzazione multilivello di tale assistenza, ovvero rimettendo a ciascuno Stato parte l'adozione di misure quali procedure che consentissero la fruizione del diritto a esporre propri interessi e opinioni nella fase più adeguata dei procedimenti penali (art. 25.3) e soprattutto la facoltà di ottenere adeguati risarcimenti per i danni subiti (art. 25.2).

A distanza di oltre dieci anni dall'entrata in vigore della Convenzione di Palermo si era reso necessario sviluppare nuovi programmi per diffondere la conoscenza del fenomeno all'interno della società civile, nonché una nuova codificazione dei principi vigenti in materia. Il primo obiettivo ha trovato in buona parte realizzazione attraverso progetti nazionali volti a divulgare le azioni intraprese a livello di sistema Paese contro la criminalità organizzata ed a facilitare uno scambio in tempo reale di opinioni ed esperienze tra le vittime di tale particolare fattispecie di reato. Oltre a offrire strumenti di tutela formali e sostanziali, il contenuto delle norme della Convenzione di Palermo ha rappresentato il riferimento per la messa a punto di una tra le più significative iniziative

[Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi](#)

³¹ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ris. A/RES/55/25, cit., artt. 2 ss.

³² Una tale tutela trovava applicazione ad esempio nella previsione della facoltà delle vittime di esporre propri interessi e opinioni nei procedimenti penali. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ris. A/RES/55/25, cit., art. 25.3.

³³ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ris. A/RES/55/25, cit., art. 18.

promosse a livello nazionale per la memoria delle vittime del terrorismo internazionale: il progetto World Organized Crime Victims Memorial (“WOMM”). La Convenzione di Palermo, insieme alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla Corruzione del 2005, si erano infatti rivelate strumenti essenziali per rinforzare l’impegno globale nella lotta contro il crimine organizzato; mancavano tuttavia vie di attuazione a livello nazionale dei principi in essa contenuti. Fondandosi su queste premesse, nel gennaio 2010 un piccolo gruppo di ricercatori del Joint Research Centre on Transnational Crime (“TRANSCRIME”), ha progettato la creazione di un Memoriale sulle Vittime del Crimine Organizzato Mondiale ed un Museo. Entrambi hanno lo scopo di fornire alle generazioni future l’opportunità di essere opportunamente informate circa gli eventi passati e presenti legati al crimine organizzato, così come la possibilità di trarre insegnamento dai vari documenti, leggi e buone pratiche attuate da Governi e cittadini impegnati nella lotta al crimine transnazionale. Si ritiene inoltre che, una volta istituito, il WOMM avvierà ulteriori iniziative che permetteranno di migliorare e rafforzare la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla criminalità organizzata. Fra gli obiettivi del progetto risaltano in particolare: il mantenimento della memoria viva delle vittime della criminalità organizzata in tutto il mondo; la fornitura di informazioni sulle attività legate al crimine organizzato, documentandone i riflessi storico-geografici, i costi, le conseguenze e le ripercussioni in tutto il mondo; la messa in evidenza degli strumenti e delle azioni intraprese per combattere tali attività illecite; i racconti delle storie delle persone che hanno giocato un ruolo chiave in tale scenario, sia vittime dei reati che operatori della giustizia. Emerge con chiarezza l’importanza che per il progetto riveste il mantenimento della memoria delle vittime della criminalità in quanto strumento informativo e pedagogico avente come destinatari giovani di oggi e delle prossime generazioni, in sostegno e rafforzamento ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla Convenzione di Palermo.

2. L’innovazione e la sostenibilità dei diritti umani nell’antiterrorismo internazionale

La ratifica da parte degli Stati della Convenzione di Palermo nel dicembre 2000 ha rappresentato la realizzazione di una prima azione normativa avente come obiettivi programmatici la promozione della cooperazione nella prevenzione e lotta al crimine organizzato transnazionale e la tutela dei di-

ritti delle vittime di tale reato³⁴. L'entrata in vigore della Convenzione tuttavia ha avuto come conseguenza su scala internazionale solo una lieve diminuzione del numero delle vittime del terrorismo internazionale³⁵, mentre a livello nazionale il permanere di una tutela delle vittime del terrorismo interno solo programmatico a causa delle molteplici difficoltà nell'attuazione delle norme che prevedono le adeguate garanzie. La necessità di neo-codificazione in materia di tutela delle vittime di terrorismo, espressione di una crescente sensibilità della Comunità internazionale ai temi della lotta al crimine organizzato, ha trovato espressione negli ultimi sul piano normativo internazionale. Il Relatore Speciale sulla promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo delle Nazioni Unite, Ben Emmerson, ha infatti presentato alcuni Reports annuali sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali che, nel fornire indicazioni più particolareggiate rispetto ai più tradizionali strumenti giuridici antiterrorismo sulla tutela effettiva dei diritti delle vittime del terrorismo e sul dovere degli Stati a muoversi in tale direzione, potrebbero fornire l'impulso necessario ad un aggiornamento normativo delle legislazioni nazionali che consideri con eshaustività i nuovi metodi di contrasto e prevenzione del terrorismo internazionale. Un primo reports è quello del 2012 che rappresenta una specificazione dell'obiettivo già richiamato dal Relatore speciale nel 2011 di conferire nell'ambito del suo mandato una particolare rilevanza a misure in tutela dei diritti umani fondamentali delle vittime del terrorismo. Viene presentato un catalogo di attività effettivamente svolte dal Relatore speciale di particolare rilevanza per la tutela dei diritti delle vittime nella lotta al terrorismo; gli Stati vengono poi invitati per mezzo di raccomandazioni a intraprendere azioni al fine di incorporare tali diritti insieme agli obblighi di tutela internazionale in uno specifico strumento internazionale³⁶ per rafforzare gli sforzi congiunti verso un'effettiva attuazione della Strategia Globale Antiterrorismo delle Nazioni Unite. I contenuti del Report 2012 rievocano in particolar modo quelli della Strategia nella necessità di tutelare e promuovere i diritti umani delle vittime e identificare la «disumanizzazione delle vittime del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni» come una delle condizioni che favoriscono la diffusione del terrorismo. Le considerazioni finali del Report 2012 contengono l'auspicio del Relatore speciale affinché la Comunità internazionale intraprenda un'effettiva azione internazionale a tutela dei diritti umani più volte citati nel documento ai fini del loro riconoscimento a livello internazionale. Nella competenza interna rientrerebbe invece il proces-

34 A. Centonze, *Criminalità organizzata e reati transnazionali*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 152 ss.

35 M. Monzani, *Percorsi di criminologia*, CEDAM, Padova, 2011, pp. 91 ss.

36 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ris. A/HRC/20/14, cit., Parte III, art. 10.

so di revisione della legislazione nazionale di ogni Stato alla luce dei quattordici principi stabiliti dal Report 2012 per assicurare i diritti umani delle vittime del terrorismo e dei loro parenti più prossimi. Particolare enfasi è posta nel Report all'enunciazione dell'obbligo giuridico degli Stati di proteggere il più rilevante tra i diritti umani, il diritto alla vita, già contemplato all'articolo 6 del Patto del 1966³⁷, che formalizzava l'obbligo generale degli Stati di proteggere il diritto-supremo e inderogabile a norma dell'art. 4.2 alla vita degli individui sul proprio territorio³⁸. Il dovere da parte degli Stati di proteggere la vita delle vittime del terrorismo reca come corollario il principio di responsabilità per l'eventuale inadeguatezza delle misure attuative poste in essere, anticipando uno dei profili più significativi del Report 2013. In primo luogo, stabilire meccanismi effettivi per identificare future minacce di attacchi terroristici, analizzare le informazioni con cura ragionevole e fornire informazioni al pubblico. Inoltre, l'obbligo di mettere in pratica iniziative preventive finalizzate alla riduzione del rischio futuro e potenziale di atti di terrorismo, rilevandosi anche in ciò una dimensione dell'obbligo positivo dello Stato previsto dall'articolo 6 del Patto del 1966 già richiamato di intraprendere azioni per proteggere le vite di vittime potenziali del terrorismo. Anche nel Report 2014 viene fatto richiamo alla tutela del diritto alla vita delle vittime di reati: tale protezione viene tuttavia considerata in quella sede consequenziale ad un consenso internazionale, un'interpretazione ed un'applicazione certe ed uniformi da parte degli Stati di quei principi di diritto internazionale e del diritto umanitario che governano l'utilizzo della forza bellica nelle operazioni di antiterrorismo³⁹ e soprattutto dei principi di distinzione e proporzionalità nei conflitti armati, con la garanzia dell'esclusione dei civili dai conflitti armati e dunque di una riduzione ex ante delle vittime potenziali. L'impegno della Comunità internazionale nel garantire il diritto alla vita delle vittime del terrorismo trova seguito e specificazione nel dovere dello Stato di garantire il diritto inalienabile delle vittime del terrorismo a conoscere la verità sulle violazioni subite espresso nel Report 2013. Tale facoltà rientra nel novero dei diritti umani delle vittime del terrorismo la cui tutela dovrebbe essere garantita dall'assunzione di una responsabilità collettiva da parte degli Stati: entrambi i principi (diritto delle vittime alla verità e responsabilità degli Stati nel garantirne la

37 *Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, cit., p. 178.*

38 *Accanto alla tutela del diritto alla vita, Emmerson ribadisce il dovere imperativo degli Stati di proteggere la propria popolazione da possibili attacchi terroristici e il diritto-dovere di garantire la sicurezza di tutti. Commissione interamericana dei diritti dell'uomo, Rapporto su Terrorismo e Diritti Umani, IACHR Publishing, Washington, 2002, pp. 107 ss.*

39 *Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ris. A/HRC/25/59, cit., Parte III, art. 70.*

tutela) costituiscono il fulcro del Report 2013. Nello specifico l'articolo 23 del Report fa riferimento al "diritto alla verità" come al diritto delle vittime e del pubblico a conoscere la verità

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

sulla commissione dei reati già contemplato, benché a livello di soft law, nel diritto internazionale dei diritti umani, in particolar modo nelle risoluzioni 9/11 del 24 settembre 2008 e 12/12 del 12 ottobre 2009 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite⁴⁰. Alle vittime viene anche garantito il diritto ad ottenere un'adeguata riparazione, che a differenza da quanto previsto nella Convenzione di Varsavia e nella Convenzione di Palermo non si limita al pagamento di una compensazione monetaria, bensì ricomprende la piena esposizione pubblica della verità. Dall'analisi del Report 2012 emerge in definitiva l'allineamento delle misure anti-terroristiche con il sistema internazionale di tutela dei diritti umani e del diritto umanitario con l'intento di evitare un'ulteriore pregiudizio per le vittime di atti di terrorismo internazionale derivante dall'inadeguatezza del sistema giurisdizionale. Per raggiungere tale obiettivo viene inoltre richiesto agli Stati di assicurare lo svolgimento di un processo penale "sensibile" alle vittime ed ai loro parenti più prossimi ovvero tale che i loro interessi non siano ingiustificabilmente messi in pericolo. Da qui l'invito agli Stati a promuovere la conduzione di indagini ufficiali che possano essere attivate ex officio delle autorità sui fatti di un presunto crimine di terrorismo garantendo il diritto alle vittime all'informazione sui progressi nelle stesse. In particolare nel Report sono citati una serie di criteri per valutare l'effettività dell'indagine così come risultanti dalla giurisprudenza in evoluzione della Corte europea dei diritti dell'uomo e viene contemplato un servizio di supporto agli Stati per assistere quelle vittime del terrorismo che, a seconda delle specificità del sistema penale interno, possiedono la legittimazione ad intervenire nei processi penali⁴¹. Inoltre nelle Raccomandazioni del Rappresentante speciale i processi penali dovrebbero essere svolti con ragionevole speditezza, anche al fine di evitare il prolungamento dello stato di incertezza della vittima. Uno degli aspetti maggiormente innovativi del Report è la previsione di un adeguato bilanciamento dei diritti umani, innanzitutto il diritto alla vita, sia della vittima che del soggetto incriminato del reato di terrorismo. La tutela dei diritti umani del soggetto incriminato include: la proibizione dell'uso di tortura e altri maltrattamenti o pene degradanti nel corso dell'interrogatorio o della detenzione di persone sospette; il diritto all'equo processo e alla pubblica udienza da parte di

⁴⁰ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ris. A/HRC/22/52, cit., Parte III, art. 23.

⁴¹ United Nations Office against Drugs and Crime, *The Criminal Justice Response to Support Victims of Acts of Terrorism*, UNODC, Vienna, 2012, pp. 130 ss.

un Tribunale indipendente e imparziale in accordo con i contenuti dell'art. 14 del Patto del 1966; infine la tutela dell'esecutore materiale del reato in presenza di una pronuncia di sentenza di estradizione al termine del processo come previsto dall'articolo 15 della Convenzione del Consiglio

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, che come abbiamo visto rappresenta uno dei più efficaci strumenti internazionali esistenti nella lotta al terrorismo. Nel richiamo al dovere di cooperare allo svolgimento delle indagini anti-terroristiche, nel Report 2012 si fa infine riferimento all'obbligo internazionale di ogni Stato di rifiutare la mutua assistenza giudiziaria quando possa esporre un individuo a un rischio reale di tortura o trattamento inumano o degradante o a un diniego di giustizia⁴².

3. La tutela delle vittime di reato nella normativa europea

La tutela dei diritti delle vittime trovava espressione, parallelamente al piano internazionale, su quello europeo: la decisione-quadro del Consiglio 2001/220/GAI del marzo 2001⁴³ indicava infatti gli strumenti di protezione delle vittime di reato nel procedimento penale e di armonizzazione delle legislazioni dei Paesi aderenti all'Unione, considerando tanto i problemi relativi agli effetti negativi del processo della vittima, quanto le esigenze di protezione della parte offesa da eventuali ritorsioni dell'accusa. Nel fornire una definizione di "vittima" come la "persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro", il Consiglio si rifaceva alla Dichiarazione di Vienna già analizzata, ma a differenza di quest'ultima prestava una particolare attenzione alle "vittime particolarmente vulnerabili", in relazione alle quali era indicata la predisposizione di misure di protezione che considerassero la specificità della categoria. L'obiettivo di garantire alle vittime di reato⁴⁴ un catalogo di diritti da esercitare in sede processuale venne affiancato a distanza di pochi anni a quello di stabilire un sistema uniforme all'interno dell'Unione di garanzia di un adeguato indennizzo per i danni subiti. Tale era il

42 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, cit., art. 14.

43 La decisione-quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, GUCE L 82/1, 22 marzo 2001 trova un precedente nella Convenzione del Consiglio d'Europa relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti aperta alla firma degli Stati a Strasburgo il 24 novembre 1983 ed è stata considerata una vera e propria "carta dei diritti delle vittime". D. Airoma, *Diritto penale sostanziale e processuale dell'Unione europea. Il diritto penale e la procedura penale negli strumenti legislativi dell'Unione Europea*, Exeo, Padova, 2012, pp. 12 ss.

44 A. Pisapia, "Indennizzo delle vittime, quale discrezionalità statale nella scelta dei reati?", in *Cass. Pen.*, 2014, fasc. 1, pp. 6 ss.

contenuto della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, emanata nell'aprile 2004 dal Consiglio con lo scopo di rafforzare la cooperazione tra Stati membri per assicurare l'accesso all'indennizzo delle vittime nelle situazioni transfrontaliere e operando allo stesso tempo sulla base dei sistemi interni previsti dagli Stati in materia di indennizzo delle vittime

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. La direttiva trae origine dal presupposto dell'esistenza all'interno degli Stati di tali sistemi, garantendo contemporaneamente alle vittime di uno Stato diverso da quello del luogo di commissione del reato l'accesso al sistema d'indennizzo. Rispettando il principio di sussidiarietà, la direttiva non indicava tuttavia il catalogo di reati per i quali tale indennizzo dovesse trovare applicazione, rimettendo alla normativa interna la qualificazione. Bisogna rilevare che la direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano poco prima della sentenza emessa dalla Corte di giustizia nel ricorso promosso dalla Commissione per inadempimento della Repubblica italiana nell'attuazione della direttiva. Il recepimento è avvenuto tramite il decreto legislativo n. 204/2007, in significativo ritardo rispetto alla scadenza prevista dalla direttiva stessa per la sua trasposizione negli ordinamenti nazionali e senza recepirne integralmente i contenuti, potendo ricavare da tale dato, come già nel caso della decisione-quadro del Consiglio 2001/220/GAI, un'ulteriore conferma della sostanziale inefficienza del sistema italiano nel conformarsi adeguatamente alla legislazione europea che è ostativa alla piena e immediata fruizione delle garanzie da essa previste per i cittadini europei. La protezione dei diritti delle vittime di reato contemplata dalla direttiva del Consiglio 2004/80/CE veniva successivamente ripresa ed ampliata al fine di dare attuazione ad uno dei principi fondamentali del programma di Stoccolma attraverso l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della direttiva 2012/29/UE relativa alle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Le basi normative della direttiva del 2012 erano rappresentate dall'art. 82 del TFUE e dalla risoluzione del Consiglio (2011 C) del 10 giugno 2011 contenente la c.d. "tabella di marcia di Budapest", che mirava a rafforzare i diritti e la tutela delle vittime, in particolar modo nei procedimenti penali⁴⁵. La nuova direttiva, che ha preso il posto della decisione-quadro 2001/220/GAI, caposaldo della normativa sovranazionale in materia di tutela della vittima con lo scopo di consolidare la tutela di tale figura "nel processo" e "dal processo", come la precedente direttiva del 2004 mira ad individuare le regole minime alle quali ogni Stato dovrà conformarsi per garantire un livello adeguato di protezione delle

45 S. Lorusso, "Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?", in *Diritto Penale e Processo*, 2013, fasc. 8, pp. 881 ss.

vittime e garantirne la tutela in tutte le fasi del processo ed anche al suo termine. Nella direttiva il reato viene considerato non soltanto come un evento socialmente dannoso ma anche come una violazione dei diritti individuali della vittima, contrapposti ai diritti individuali dell'imputato. A differenza di quella del 2004, la direttiva del 2012 stabilisce invece che i diritti in essa previsti vadano assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato identificato, catturato,

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

perseguito o condannato e indipendentemente dal rapporto parentale tra quest'ultimo e la vittima, precisando che a tal fine potrà intendersi per "autore del reato" anche l'indagato o l'imputato, salva la presunzione d'innocenza. Il reato dunque, considerato come una grave violazione dei diritti individuali delle vittime, per il Consiglio e il Parlamento europeo viene posto su due piani differenti, distinguendo il livello sociale e quello individuale. È da notare l'accostamento della locuzione "diritti individuali", da sempre appannaggio dell'imputato, a colei che di quest'ultimo è la controparte naturale, ovvero la vittima. L'art. 2 della direttiva, definendo la nozione di vittima, fa riferimento non solo alla persona fisica che ha subito un danno fisico, mentale, emotivo o economico a causa di reato, ma anche ai familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che quindi a causa di ciò hanno subito pregiudizio. Alle vittime di reato dovrà garantirsi pertanto adeguato accesso alla giustizia, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nazionalità, ma l'esercizio di alcuni diritti potrà essere subordinato al ruolo che le vittime hanno nel sistema giudiziario degli Stati membri, ai quali è rimesso in tal caso il compito di precisare i criteri di partecipazione delle vittime al procedimento e la portata dei loro diritti. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela sia nel processo che fuori, la direttiva precisa la necessità di effettuare una valutazione ad hoc di ogni singola vittima, cercando di individuare le sue caratteristiche e le sue peculiari esigenze di protezione⁴⁶. Il legislatore si è così preoccupato soprattutto di ridurre la "vittimizzazione secondaria", che è d'importanza soprattutto in riferimento a particolari categorie di vittime: da un lato tale fenomeno non è definito dalla direttiva, dall'altro lato però viene richiesta l'adozione delle misure per prevenirlo, quali ad esempio la formazione di funzionari di polizia ed il personale giudiziario, giudici, avvocati, ovvero i soggetti che entrano in contatto con le vittime, affinché siano sensibilizzati alle esigenze di questi ultimi e posti in condizione di trattarle in modo appropriato⁴⁷. Sono considerati particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria, e

46 S. Conigliaro, "La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato. Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio", in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2012, pp. 2 ss.

47 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE, cit., art. 25.

quindi hanno il bisogno di godere di adeguate misure di protezione durante tutto il procedimento penale, i disabili, le vittime del terrorismo, le vittime di violenza di genere e di violenza nelle relazioni strette. Dopo aver ricordato le caratteristiche del terrorismo (la sua violazione dei principi sui quali l'Unione si fonda e la minaccia al libero esercizio dei diritti dell'uomo) contenute nella decisione quadro 2002/475 GAI del Consiglio, la decisione-quadro 2012/29/UE pone particolare attenzione alle vittime del terrorismo, evidenziando che queste hanno subito aggressioni dirette a

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

ledere la società e possono pertanto aver bisogno di un'attenzione, un'assistenza e una protezione speciali.

Conclusioni

Dalle considerazioni effettuate emerge che la graduale espansione negli ultimi anni del terrorismo internazionale, ha causato la nascita di nuovi scenari globali e di contesti internazionali del tutto inediti, mettendo allo stesso tempo sempre più a repentaglio la libertà e la sicurezza dei suoi cittadini. L'Unione europea in tale contesto si è posta gradualmente come un attore globale dotato di self power e un garante della sicurezza internazionale, inaugurando negli ultimi decenni una nuova fase maggiormente operativa della propria presenza nello scenario globale e dotandosi gradualmente a tale scopo di un doppio sistema di azione: da un lato, una pluralità di strumenti normativi utili a rendere la visione della costruzione europea come uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia⁴⁸; dall'altro, di strutture e mezzi militari con lo scopo di garantire la stabilità politica e una difesa comune. La presentazione nella tesi di un quadro sintetico dell'evoluzione normativa nel diritto dell'Unione europea del contrasto e della prevenzione del reato di terrorismo internazionale è servita per offrire una sistematizzazione delle caratteristiche di tale reato e compiere un'analisi critica di alcune problematiche questioni ad esso connesse. L'obiettivo del contrasto al terrorismo continua nonostante i progressi realizzati a presentarsi come ambizioso da perseguire a causa dell'assenza di un'autentica difesa comune europea, del persistere di rapporti diplomatici bilaterali tra Stati membri in luogo del ricorso alle politiche europee e di ricorrenti inefficienze come l'adattamento ritardato e lacunoso alla normativa europea da parte degli ordinamenti nazionali. Gli obiettivi originari possono quindi considerarsi realizzati solo parzialmente, dimostrando la sostanziale inadeguatezza dell'Unione post Maastricht a promuovere la stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo a causa delle sue debolezze strutturali. Oggi più che mai è necessario dunque che l'Occidente e l'Europa guardino al Mediterraneo e al mondo arabo alla luce della crescente

48 Sull'espansione del ruolo dell'Unione nella garanzia della sicurezza internazionale Nell'ambito della politica euro-mediterranea vedasi Maggio L., "La politica euro mediterranea nel contesto della politica estera di sicurezza e difesa" in S. Cafaro, *Le relazioni euro-mediterranee. Dai primi accordi all'Unione per il Mediterraneo*, Edizioni Scientifiche Italiane Napoli, 2013, pp. 16 ss.

minaccia terroristica, ridisegnando priorità e linee di azione. L'Europa si pone in questo contesto come un "campo di battaglia" e rivela il bisogno impellente di consolidare la sua identità e il suo ruolo specifico, che si fonda su due pilastri: la difesa strenua dei valori universali, dei diritti e delle libertà dell'uomo e della democrazia. Una battaglia duratura contro il terrorismo islamico in Europa, tale in definitiva da poter guardare al futuro con maggiore fiducia, dovrebbe essere condotta considerando molteplici profili: quello normativo, programmando una neo-codificazione e

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

un aggiornamento degli strumenti già esistenti in considerazione delle nuove caratteristiche del terrorismo transnazionale c.d. "postmoderno"; quello sociale, creando le condizioni per l'implementazione delle norme a tutela delle vittime e creandone delle nuove ad hoc per le vittime del terrorismo internazionale; infine quello politico, facendo esplodere le contraddizioni all'interno delle comunità islamiche, ridimensionando le rivendicazioni dei tradizionalisti antioccidentali e favorendo sia la loro integrazione in Europa, nel rispetto della nostra cultura, che l'azione diplomatica in caso di crisi. Nell'affrontare l'emergenza terrorismo è necessario dunque che una questione così complessa e articolata, per taluni versi sconosciuta, non diventi oggetto di propaganda demagogica di interventismo tout court, in uno scontro deleterio che rischia di mal affrontare una questione così complessa, trasformando la battaglia contro il terrorismo in una "crociata del terzo millennio".

Bibliografia

Airoma D., Diritto penale sostanziale e processuale dell'Unione europea. Il diritto penale e la procedura penale negli strumenti legislativi dell'Unione Europea, Exeo, Padova, 2012, pp. 12 ss.;

Altheide D. L., Terrorism and the Politics of Fear, Altamira, Lanham-New York-Toronto-Oxford, 2006, pp. 207 ss.;

Avino M., Il terrorismo internazionale. Analisi investigativa e modalità di contenimento, Intel, 2009, pp. 45 ss.;

Balsamo A., Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di prevenzione, in diritto penale contemporaneo, 2015;

Barberini R., La Definizione di Terrorismo Internazionale e gli Strumenti Giuridici per contrastarlo, in Per Aspera Ad Veritatem, 2004, n. 28, www.gnosis.aisi.gov.it;

Bononia University Press, Crimini Internazionali, 2009;

Campagnoli M. N., I nuovi volti del terrore. Dal terrorismo islamico al cyber terrorismo. Fenomenologia di una perturbante forma di violenza, Key, Vicalvi, 2017, pp. 37 ss.;

Centonze A., Criminalità organizzata e reati transnazionali, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 152 ss.;

Cherubini F., Terrorismo (diritto internazionale), in Enciclopedia del diritto, Annali V, 2012;

Colaiocco S., "Prime osservazioni sulle nuove fattispecie antiterrorismo introdotte dal decreto-legge n.7 del 2015", in Archivio Penale, 2015, vol.1 Filippi L., "Le disposizioni processuali", in Diritto penale e processo, 2005, fasc. 10;

Colonna Vilasi A., I Crimini Internazionali, Edizioni Univ. Romane, 2008;

De Fazio R., Gli strumenti normativi per il contrasto al terrorismo internazionale, tra diritto dell'Unione e diritto interno, 2015;

De Vergottini G., La difficile convivenza fra libertà e sicurezza: la risposta delle democrazie al terrorismo. Gli ordinamenti nazionali, Relazione al convegno annuale AIC 2003;

Di Stasio C., Lotta multilivello al terrorismo internazionale, Giuffrè, 2010;

Ezegbobelu E. E., Challenges of Interreligious Dialogue. Between the Christian and the Muslim Communities in Nigeria, Peter Lang, Frankfurt, 2009, pp. 217 ss.;

Gioia A., Terrorismo internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, in Rivista di dir. int., vol. LXXXVII, 2004, pp. 9-10;

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

Gonnella P., Mettere al centro i diritti per combattere la radicalizzazione in carcere, Open Migration, 2017, pp. 57 ss.;

Grasso G., Il contributo degli strumenti giuridici internazionali alla lotta contro la criminalità organizzata ed il terrorismo in Italia, in V. Di Cataldo – V. Patanè (a cura di), Temi di ricerca per la tutela dei diritti umani, Torino, 2010;

Khalid Rhazzali M., L'Islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane, Politiche migratorie – Ricerche, 2010, pp. 11 ss.;

Manfredini F., L'acquisizione probatoria in ambito europeo: i rapporti tra l'attività investigativa della procura europea e l'ordine europeo di indagine penale, in Cassazione Penale, 2015, p. 4211 e ss.;

Monzani M., Percorsi di criminologia, CEDAM, Padova, 2011, pp. 91 ss.;

Marchetti M. R., Istituzioni europee e lotta al terrorismo, Padova, 1986;

Marini L., Pirateria marittima e diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 117 ss.;

Matusitz J., Terrorism & Communication. A Critical Introduction, Sage, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington, 2013, pp. 244 ss.;

Migotti A., Miretti S., “Non aspettarmi vivo”. La banalità dell'orrore nelle voci dei ragazzi jihadisti, Einaudi, Torino, 2017, pp. 12 ss.;

Panzer A. F., Attività terroristiche e diritto internazionale, Edizioni Iovene, Napoli, 1978;

Panzer A.F., Terrorismo (diritto internazionale), in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XLIV, 1992, p.1;

Pisapia A., “Indennizzo delle vittime, quale discrezionalità statale nella scelta dei reati?”, in Cass. Pen., 2014, fasc. 1, pp. 6 ss.;

Roberti F., Giannini L., Manuale dell'antiterrorismo – evoluzione normativa e nuovi strumenti investigativi, Laurus, Roma, 2016;

Ronzitti N. (a cura di), Europa e terrorismo internazionale. Analisi giuridica del fenomeno e Convenzioni internazionali, Franco Angeli, Milano 1990;

Sageman M., Understanding Terror Networks, Penn, Philadelphia, 2004, pp. 152 ss.;

Scopelliti S., Terrorismo internazionale: modifiche al sistema penale e nuovi strumenti di prevenzione. Commento al decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, Milano, Giuffrè;

Terrorismo internazionale: aspetti criminologici e normativi

Serranò A., Le armi razionali contro il terrorismo contemporaneo, Giuffrè, 2009;

Sinagra A., La cooperazione internazionale contro il terrorismo: la Convenzione di Strasburgo, in Il Tommaso Natale, 1979;

Spataro A., Politiche di sicurezza e diritti fondamentali, in Atti del Convegno “Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali, in Speciale QG, Pisa, settembre 2016;

Spiezia F., Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea prima e dopo il Trattato di Lisbona, cit., p. 205;

Valsecchi A., “La Cassazione sulla nozione di violenza terroristica, e sul rapporto fra il reato di associazione sovversiva (art. 270 c.p.) e il reato di associazione terroristica (art. 270 bis c.p.)”, su www.penalecontemporaneo.it, 2012;

Viganò F., Minaccia dei ‘lupi solitari’ e risposta dell’ordinamento: alla ricerca di un delicato equilibrio tra diritto penale, misure di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali della persona, in Il nuovo pacchetto antiterrorismo, R. E. Kostoris, F. Viganò (a cura di), Giappichelli Editore, Torino, 2015;

Viola A. P., Le misure per il contrasto al terrorismo, in Il nuovo volto della giustizia penale, Baccari G., La Regina K., Mancuso E. M. (a cura di), CEDAM, 2015;

Zaccariello A., Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere, Lexetars, Roma, 2016;

Ringraziamenti

Grazie ai miei maestri, alle mie guide, che attraverso i loro insegnamenti, la loro cultura, le loro invenzioni e il loro esempio mi hanno trasmesso con amore una formazione adeguata all'altezza della mia professione di criminologo-forense-investigativo.

Grazie al direttore Prof. Ranieri Razzante e tutto il Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo (C.R.S.T), uomini e donne che ho incontrato e mi hanno concesso il loro tempo, la loro accoglienza, i loro insegnamenti e l'opportunità di approfondire questa tematica di grande interesse e utile per l'analisi di studi.

Grazie...di cuore